

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 20 FEBBRAIO 2008

N. 28



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di Organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 4

Legge Regionale n. 11/01 - Rinnovo procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali non pericolosi in loc. Formica – Comune di Brindisi – Prop. Formica Ambiente S.r.l.

Pag. 4057

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 5

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi (Lotto A) in loc. Formica – Comune di Brindisi – Prop. Formica Ambiente S.r.l.

Pag. 4058

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 6

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto per la messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti da raccolta differenziata (pericolosi e non) e rifiuti speciali non pericolosi – Comune di Galatone (Le) - Proponente: Cave Marra Ecologia S.r.l.

Pag. 4064

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 7

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Complesso alberghiero in contrada Soccorso - Comune di Polignano a Mare (Ba) - Proponente: Edilpuglia S.r.l.

Pag. 4069

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 8

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Coltivazione cava di calcare località “Camardella” in agro del comune di Sannicandro Garganico.. - Ditta Gruppo Petronzi S.r.l.

Pag. 4074

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 9

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Progetto di ampliamento di una cava di calcare in Località “Autigno” in agro di Brindisi. - Ditta SEMES S.r.l.

Pag. 4078

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 10

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di un cavalcavia lungo la linea ferroviaria Sud-Est – Agro di Lecce - Proponente: Comune di Lecce.

Pag. 4081

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 15

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in agro di San Marco in Lamis (Fg) – Proponente: Renergy S.r.l.

Pag. 4083

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 16

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Piano di lottizzazione in contrada Mogale – Comune di Ostuni (Br) – Proponente: E.MER. Edilizia Meridionale S.r.l.

Pag. 4090

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 17

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Poggiorsini (Ba) – Proponente: FRI.EL S.p.A.

Pag. 4093

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 18

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento coltivazione di cava. Contrada “Parco del Vaglio” di Locorotondo. - Ditta IMAC di Romanazzo Angelo & C. s.n.c.

Pag. 4093

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 19

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento di una cava di calcare in località “Contrada Latrofa” in agro del comune di Bari-Carbonara. - Ditta Palella S.r.l.

Pag. 4100

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 20

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il prolungamento del collegamento ferroviario del Quartiere residenziale San Paolo con

l’area centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta e prolungamento dalla Fermata Ospedale S. Paolo alla zona Cecilia e alla zona Regioni in Agro di Modugno e Bari - Proponente: Ferrotranviaria S.p.A.

Pag. 4103

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 21

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione impianto eolico nel comune di Laterza (Ta) - Proponente: Progetto Energia S.r.l.

Pag. 4106

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 22

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ripresa ed ampliamento di una cava di calcare da taglio in località “Salamina” in agro del comune di Fasano (Br). -Ditta Petrale (Lithos) di Calella Stefano.

Pag. 4119

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 23

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento di una cava di calcare in località “Torre Caprariche” in agro del comune di Grottaglie. - Ditta Castelli S.r.l.

Pag. 4122

PARTE SECONDA

Atti di organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 4

Legge Regionale n. 11/01 - Rinnovo procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali non pericolosi in loc. Formica – Comune di Brindisi – Prop. Formica Ambiente S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 243 del 07.07.2004 si è provveduto ad esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali non pericolosi in loc. Formica, nel comune di Brindisi, proposto dalla Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 - Roma;
- con nota acquisita al prot. n. 8748 del 31.05.07 la società proponente comunicava di non aver dato inizio ai lavori concernenti l'intervento proposto per cui richiedeva, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA essendo prossima la scadenza triennale dello stesso. Con la stessa nota la predetta società trasmetteva apposita relazione giurata attestante la conformità dei luoghi così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale;
- ciò stante e tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di piattaforma di cui

sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 243 del 07.07.2004;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole alla compatibilità ambientale espresso nella Determina Dirigenziale n. 243 del 07.07.2004 concernente la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali non pericolosi in loc. Formica, nel comune di Brindisi, proposto dalla Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 - Roma;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di

ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 5

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi (Lotto A) in loc. Formica – Comune di Brindisi – Prop. Formica Ambiente S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8251 del 23.05.2007 la Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 – Roma – depositava lo Studio di impatto Ambientale relativo al lotto A dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi in loc. Formica, nel comune di Brindisi, per il quale aveva presentato, tra l'altro, Domanda di autorizzazione Integrata ambientale ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;
- con nota acquisita al prot. n. 12100 del 23.07.2007 la società proponente comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni di rito previste dall'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/01

sul quotidiano nazionale "Il Messaggero" e sul quotidiano locale "Nuovo Quotidiano di Puglia", entrambi del 20.06.07, e sul B.U.R.P. n. 89 del 21.06.2007;

- con nota acquisita al prot. n. 16590 del 24.10.2007 il Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi comunicava che: "... a tutt'oggi non risulta acquisita agli atti di questo servizio la documentazione relativa allo Studio di Impatto Ambientale dell'intervento di che trattasi, nonchè le copie delle necessarie pubblicazioni di avvenuto deposito, indispensabili ai fini dell'espressione del parere di competenza...pertanto...si sollecita la ditta formica Ambiente S.r.l. alla trasmissione della predetta documentazione e...nelle more, si invita codesta Regione a non emettere il provvedimento di competenza...";
- con nota prot. n. 16630 del 24.10.2007 il Settore Ecologia sollecitava la trasmissione della predetta documentazione alla società proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 17361 del 15.11.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto all'amministrazione provinciale di Brindisi e forniva chiarimenti relativamente all'invio della documentazione richiesta;
- con nota acquisita al prot. n. 17487 del 19.11.2007 il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Brindisi comunicava perplessità relativamente all'intervento in argomento e comunicava: "...di aver provveduto all'avvio del procedimento a decorrere dal 23.10.2007 e di aver trasmesso la pratica al Comitato tecnico Provinciale per l'espressione del parere di competenza..." ;
- con nota prot. n. 17697 del 16.11.2007 il Settore Ecologia riscontrava la precedente nota della Provincia di Brindisi, fornendo ulteriori chiarimenti e precisando tra l'altro che : "...si ricorda che con nota prot. 14136 del 14.09.2007...l'Autorità competente in

materia di V.I.A., cioè questo Settore, aveva provveduto a richiedere a codesta Provincia il predetto parere e non risulta agli atti pervenuta alcuna risposta in merito...”;

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 16.10.2007, ha rilevato quanto segue:

Si tratta del primo lotto (Lotto A) di una discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in agro di Brindisi - Località Formica già realizzato e gestita dalla società Formica Ambiente S.r.l. in base alla autorizzazione della provincia di Brindisi del 25/07/2000. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal citato Ente in assenza di procedura di V.I.A. sulla base di una propria interpretazione del dettato normativo. Successivamente con nota acquisita al prot. 4509 del Settore Ecologia, della Regione Puglia del 26.05.2003, la Formica Ambiente S.r.l. presentava, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi.

In particolare la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale riguardava-

- il deposito preliminare (D15), lo smaltimento, la messa in riserva (R13) e il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (R4 ed R5) allo stato solido
- il deposito preliminare e l'inertizzazione di rifiuti speciali non pericolosi allo stato fangoso lo stoccaggio definitivo di rifiuti in due ulteriori lotti B e C della discarica controllata a servizio dell'impianto.

L'impianto di trattamento e recupero di cui si chiedeva la compatibilità ambientale, sarebbe stato realizzato sul piazzale prospiciente il lotto A che all'epoca era in esercizio..

- Il lotto B della discarica sarebbe stato realizzato in un'area allora utilizzata come cava e contigua al lotto A

- Il lotto C dell'impianto sarebbe stato realizzato a disopra del lotto A

Nel quadro di riferimento ambientale del S.I.A., le caratteristiche del comparto idrico sotterraneo venivano individuate mediante i risultati di specifiche analisi effettuate in 5 pozzi di prelievo. I valori sperimentali rilevati erano posti a confronto con le CMA previste dal DPR 236/88. L'analisi delle tabelle evidenziava come le concentrazioni rilevate fossero tutte superiori alle CMA. Pertanto il Comitato VIA, nella seduta del 08/03/04, pur valutando positivamente il SIA nel suo complesso, rilevava come la caratterizzazione del comparto idrico sotterraneo effettuata confrontando le concentrazioni di inquinanti rilevate con quelle massime ammissibili previste dal DPR 236 avesse fornito esito negativo. Il Comitato evidenziava come nella classificazione delle acque sotterranee il richiedente aveva commesso un errore basilare consistente nel proporre il confronto tra i parametri rilevati e le concentrazioni massime ammissibili relative ad acque destinate al consumo umano. Tuttavia, dovendosi esprimere in base alle risultanze dello SIA, prodotto dal richiedente, non ritenne di poter fornire parere favorevole all'intervento, proposto. Conseguentemente, con determina n. 104 del 29/03/2004, il Dirigente del Settore Ecologia ed ambiente della Regione Puglia adottò un parere sfavorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento. In data 11.05.2004 la Formica Ambiente S.r.l. presentava richiesta di audizione al fine di esporre chiarimenti in merito al "Comparto Acqua" afferente l'acquifero sottostante il sito di ubicazione dell'intervento.

Il legale rappresentante della Società, convocato in audizione presso il Comitato Via in data 07/06/2004, produceva una relazione idrogeologica sullo stato qualitativo della falda acquifera ed un rapporto di prova ARPA Puglia completo di riscontri analitici, riferendo questa volta tutti i dati sperimentali ai limiti imposti dal D.M. 471/99. Il Comitato VIA recepiva la nuova documentazione tecnica, prendeva atto dei risultati delle analisi svolte e dei certificati rilasciati dall'ARPA Puglia, rilevava come il confronto tra

le concentrazioni riscontrate sperimentalmente e quelle massime ammissibili secondo il DM 471/99 fosse questa volta positivo e pertanto, mutando il proprio originario parere, si esprimeva favorevolmente alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto. Conseguentemente, il Dirigente del Settore e Ecologia ed Ambiente, con Determina n. 243 del 07/07/2004, revocava la precedente Determina Dirigenziale n. 104 del 29-03-2004 e adottava parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento.

In data 21 maggio 2007, la Formica Ambiente, intendendo dotarsi della Autorizzazione Integrata Ambientale ha inoltrato richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale integrativa di quella effettuata con la citata determina dirigenziale n. 243, relativa al lotto "A" esistente.

GENERALITÀ

In base a quanto sopra rappresentato si deduce che l'oggetto del giudizio di compatibilità ambientale è una discarica esistente, in esercizio (il lotto A è attualmente in via di esaurimento), sottoposta ai rituali controlli di legge, relativamente al cui ampliamento è stato già espresso un giudizio di compatibilità ambientale.

Le attività per le quali si richiede il giudizio di compatibilità ambientale sono: lo stoccaggio definitivo per rifiuti non pericolosi D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 e D14 (escluso il deposito preliminare, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La società Formica Ambiente S.r.l., con riferimento al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi dell'art. 28, formula richiesta di deroga all'art. 9 comma i che sancisce il divieto di miscelazione di rifiuti non pericolosi di diverse categorie, tra loro chimicamente e fisicamente compatibili, di cui all'allegato G, dichiarando che verranno rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 2. Il richiedente ha predisposto un S.I.A. che, conformemente al dettato normativo vigente, analizza i quadri di riferimento programmati-

co, progettuale ed ambientale, come di seguito riportato.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel S.I.A. si evidenzia come l'intervento proposto sia coerente con il quadro di riferimento programmatico sia nazionale che regionale e locale.

In particolare:

- La proposta è congruente con gli strumenti normativi sui rifiuti previsti sia a livello nazionale ed europeo che a livello regionale. Relativamente al Piano Regionale dei Rifiuti, la proposta in esame rispetta le prescrizioni relative all'individuazione dell'area, e alla scelta del sito: infatti, l'area non presenta caratteristiche tali da pregiudicare l'idoneità ad ospitare l'impianto in oggetto. Per quanto riguarda le caratteristiche del sito, l'impianto è stato realizzato in corrispondenza di una cava non attiva, con una volumetria sufficiente in relazione alle prospettive di produzione dei rifiuti speciali; presenta un accesso comodo ed interconnesso con la rete viaria extraurbana. Infatti, l'area è facilmente raggiungibile attraverso la S.S. n. 16 Adriatica ed un piccolo tratto di strada comunale attualmente già di servizio alla discarica: non devono essere realizzate nuove infrastrutture né modificate quelle esistenti. I flussi di traffico indotti dall'impianto viaggiano quindi su tracciati viari sufficientemente idonei a smaltirne il traffico e non attraversano centri abitati se non in misura periferica.

Sono state inoltre opportunamente rispettate le distanze relative a:

- agglomerati residenziali urbani ed insediamenti di rilevante importanza e movimento turistico;
- ospedali e luoghi di cura;
- strade di grande traffico, ferrovie ed aeroporti;
- alvei di fiumi e torrenti;
- punti di approvvigionamento delle risorse

idriche ad uso potabile.

Relativamente alle indicazioni previste a livello di Piano Provinciale dei Rifiuti, esse non prevedono per i prossimi cinque anni la realizzazione di nuovi impianti, ma esclusivamente la continuità di quelli già autorizzati ed in esercizio, relativamente alle volumetrie già utilizzate ed ancora disponibili. Le opere progettuali non prevedono infatti la realizzazione di un nuovo impianto ma semplicemente la continuità dell'attuale.

- L'area in esame, a seguito dell'adeguamento al PUTT/PBA, adottato con deliberazione C.C. n. 43 dell'8/4/2002, ricade nell'ambito territoriale esteso D - valore relativo, che corrisponde alla meno., tutelata, dove infatti è possibile l'attività estrattiva.
- L'area in oggetto ricade in zona E agricola del Piano Regolatore Generale del Comune approvato con delibera di Giunta regionale n. 7008 del 22/07/1985, n. 5558 del 07/07/1988 e n. 10929 del 28/12/1988.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

In discarica vengono conferiti 300400 m³ di rifiuti al giorno. I codici CER descrittivi dei rifiuti che vengono accettati sono quelli autorizzati dai seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale N. 327 del 18-11-2002
- Determinazione dirigenziale N. 2 del 16-01-2003
- Determinazione dirigenziale N. 119 del 11-02-2003

Come si è detto, il progetto dell'impianto è stato approvato dalla Provincia di Brindisi che ne ha autorizzato la realizzazione il 25/07/2000. Il Lotto A in esame è stato realizzato ed è attualmente in esercizio; la discarica è sottoposta ai controlli delle autorità competenti. Si deve, pertanto presupporre che le opere siano, state progettate e realizzate conformemente alla vigente nor-

mativa,

Nel seguito si fornisce una breve descrizione delle diverse sezioni dell'impianto.

Pesa

Il sistema di pesatura meccanica a ponte è costituito da due pacchi di travi longitudinali elettrosaldate collegate tra loro da piastre bullo-nate. Il piano di copertura è realizzato in lamiera lobate di forte spessore saldate alla struttura portante e di portata utile sino a 40 tonnellate.

Il sistema consente la rilevazione automatica dei seguenti dati:

- ora e data della pesata;
- numero progressivo pesate;
- codici numerici di identificazione;
- valori di peso lordo.

Lavaggio automezzi

Per consentire il lavaggio sia dei mezzi interni che esterni, è stata realizzata una idonea zona con pavimento impermeabilizzato di dimensioni 4x12 mt., delimitata lateralmente da due parapetti in cls e lamiera su cui è montato il sistema di lavaggio.

L'acqua di lavaggio dei mezzi in uscita dall'impianto è convogliata, attraverso un'apposita canalizzazione, nelle vasche di stoccaggio del percolato.

Illuminazione piazzale e impianto fotovoltaico

Sul piazzale è presente una tone faro SiderLux della Siderpali di altezza 20 m e sono stati installati 15 lampioni fotovoltaici tipo SSL26.

Altri 31 lampioni fotovoltaici sono stati posizionati lungo il perimetro dell'impianto ad illuminare anche la strada di accesso. Ogni modulo fotovoltaico ha una potenza nominale di circa 165 Wp ed è composto da 72 celle di silicio multicristallino collegate in serie.

L'impianto fotovoltaico permette di produrre una discreta quantità di energia elettrica che è misurata per mezzo di un lettore collegato con l'accumulatore di un palo. L'energia mediamente prodotta rappresenta circa il 10% di quella consumata.

Nel 2004 il consumo di energia è stato di 28.520 kWh (lettura Enel) mentre quella prodotta è stata di 1.915 kWh, con una percentuale di energia prodotta su quella consumata pari al 6,71%. Dal 2004 ad oggi (circa 36 mesi) la produzione di energia elettrica è aumentata fino ad un valore pari a 2.952.004 kWh (64.174 kWh * 46 pali) contro un consumo di energia, riferito allo stesso periodo temporale, di 61.293 kWh (lettura Enel del 29/11/2006 pari a kWh, consumo energia 2005 pari a 19.882 kWh).

Edificio servizi

Sono stati realizzati degli edifici prefabbricati dove sono allestiti gli uffici, gli spogliatoi, il deposito attrezzi ed i locali servizi igienici.

Gli uffici si trovano a, pochi metri dall'ingresso, sono contornati da un ampio giardino, sono ad un piano fuori terra con due ingressi di accesso e, ricoprono un'area di circa 300 mq.

Per le analisi di laboratorio viene utilizzato un laboratorio esterno specializzato e dotato di tutte le necessarie attrezzature per fare fronte alle esigenze di gestione e controllo.

Impianto antincendio

Sono presenti postazioni mobili antincendio costituite da estintori, per intervenire nel piazzale e nella discarica.

Piazzale di servizio

Il piazzale ha una estensione finale, al netto dei fabbricati di circa 10.000 m².

La pavimentazione è stata realizzata con la seguente successione di strati, a partire dal basso.

- Misto stabilizzato dello spessore di 10 cm;

- binder dello spessore di 10 cm;
- bitume dello spessore di 3 cm.

Le acque meteoriche che investiranno questa pavimentazione sono convogliate attraverso un'adeguata rete di collettamento in una vasca di raccolta acque di "prima pioggia" delle dimensioni di 50 m³.

Recinzione e cancelli

L'area a servizio del Lotto è dotata di recinzione per prevenire scarichi di materiali non previsti e per impedire l'ingresso di persone e di animali. La recinzione ha un'altezza pari a 2.00 metri. E' realizzata con muro in mattoni e filo spinato su fronte strada e con rete romboidale plastificata e montanti in profilati di acciaio zincato, con n. 3 filari superiori di filo spinato. L'accesso in discarica è controllata mediante un cancello (lungo la recinzione) di altezza mt. 2 e larghezza mt. 10.

Impianto idrico

L'approvvigionamento idrico avviene emungendo acqua dalla falda sotterranea tramite i 2 pozzi posti sul piazzale esistente.

Reti di raccolta acque reflue

Le acque reflue, originate dai servizi igienici provengono dai servizi posti in prossimità dell'ingresso dell'impianto. Esse sono dovute alla presenza del personale che opererà presso lo stabilimento (mensa interna, pulizia del personale operativo, ecc.) vengono scaricate entro appositi pozzetti e convogliate, alla fossa settica per il successivo avvio mediante autospurgo presso impianto autorizzato. Le acque reflue provenienti dal lavaggio dell'aree esterne ed interne al capannone, sono raccolte da apposita rete di drenaggio costituita da pozzetti dotati di griglie, verso i quali le acque confluiscano grazie alle pendenze assegnate alla pavimentazione. Una rete di tubazioni interrate in PEAD conferirà le acque così raccolte al pozzetto delle acque nere e di qui inviate ai serbatoi di accumulo. Agli stessi

serbatoi viene recapitato il percolato prodotto nelle vasche di stoccaggio definitivo.

L'accumulo dei percolati e delle acque di lavaggio, è costituito da quattro serbatoi cilindrici orizzontali da 30 m³ in acciaio Inox, inseriti in una apposita vasca di contenimento in calcestruzzo armato. Poiché la piattaforma non è dotata di impianto di trattamento liquidi, i serbatoi dovranno essere periodicamente svuotate inviando il loro contenuto al più vicino impianto autorizzato di trattamento acque.

Le acque del lavaggio automezzi verranno raccolte in un apposito pozzo posto in prossimità dell'area interessata, e, da questo, prelevate e trasportate ad idoneo impianto esterno autorizzato di trattamento acque.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A. analizza in modo puntuale le differenti componenti ambientali, fornendo una dettagliata descrizione del loro stato attuale, rinvenibile dall'analisi di diversi indicatori di letteratura. Con riferimento alla componente "Risorsa Idrica Sotterranea" relativamente alla quale, come accennato in premessa si sono riscontrate le maggiori criticità, si rileva come 'la falda sottostante la discarica si trovi a -48,8 dal piano campagna all'interno di una formazione calcarenitica.

Considerando che il fondo minimo dell'invaso è ad una quota di circa -16 m dal piano campagna, il franco che ne deriva è pari a circa 33 m. Il richiedente produce i risultati di una campagna di monitoraggio svolta dal laboratorio della CHIMIE sono iniziate nell'Aprile del 2001 con cadenza trimestrale (minimo previsto dalla legge) e proseguita, da Marzo 2002, con cadenza mensile (escluso Marzo 2004) fino a Settembre 2005.

A questa si aggiungono i risultati di altri due campionamenti effettuati il 7 marzo 2006 e il 26 luglio 2006, per un totale di 47 campionamenti relativi ad ogni punto di prelievo. Le analisi effettuate su tali campioni hanno dato come esito un set di parametri analizzati maggiore di quello

fondamentale previsto dalla legge (D. Lgs 36/2003), e comprendono analisi chimico-fisiche e microbiologiche. I valori assunti dai parametri analizzati risultano conformi ai limiti di legge stabiliti dal D.M. 471/99.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato che:

- Il lotto "A" oggetto del presente parere è stato autorizzato dalla Provincia di Brindisi nel 2000, è stato realizzato, è attualmente in esercizio, e le -attività., di discarica sono' regolarmente sottoposte ai controlli di legge;
- Con determina n. 243 del 07/07/2004 il Dirigente del Settore ecologia della Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale dei lotti di completamento "B" e "C" della discarica in esame;
- Tali lotti sono rispettivamente posizionati: il "B" in adiacenza ed il "C" sopra il lotto "A" in esame;

Il richiedente ha redatto, ad integrazione della documentazione presentata a corredo della richiesta di espressione del parere di compatibilità ambientale e pe i lotti "B" e "C", uno S.I.A. sufficientemente dettagliato ed approfondito.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.10.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il lotto A dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi in loc. Formica, nel comune di Brindisi, proposto dalla Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 – Roma;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 6

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto per la messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti da raccolta differenziata (pericolosi e non) e rifiuti speciali non pericolosi – Comune di Galatone (Le) - Proponente: Cave Marra Ecologia S.r.l.

II DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:


- con nota acquisita al prot. n. 11561 del 3.10.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 1/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo all'impianto per la messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti da raccolta differenziata (pericolosi e non) e rifiuti speciali non pericolosi, in loc. Morrone, nel comune di Galatone, proposto dalla Cave Marra Ecologia S.r.l. - S.P. Galatone-Galatina km 5 - Galatone (Le);
- con nota prot. n. 114 del 09.01.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Galatone a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;
- con nota datata 07.02.2006 il Dirigente f.f. dell'Ufficio Tecnico del comune di Galatone trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 16.12.2005 al 14.01.2006) e modi previsti

dalla L.R. di cui sopra, comunicando che non erano pervenute osservazioni in merito,

- con nota prot. n. 11862 del 12.10.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente chiarimenti progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 13852 del 23.11.2006 la ditta istante forniva i chiarimenti richiesti;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 4924 del 22.03.2007 la predetta società comunicava che: "...il previsto parere di competenza del comune di Galatone non si è reso ancora disponibile in quanto, l'ente civico, allo stato

risulta essere commissariato...";

- con nota acquisita al prot. n. 18117 del 03.12.2007 venivano trasmesse:
- copia della Delibera Comunale n. 19 del 09.11.2007 adottata dal comune di Galatone avente per oggetto: Approvazione proposta progettuale Cave Marra Ecologia;
- copia del verbale n. 228 della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12.11.2007 avente pari oggetto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:



Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio temporaneo di rifiuti (operazioni D13, D14, D15 allegato B 22/97 e R13 allegato C 22/97).

La potenzialità annua è di circa 1.400 ton/anno.

La capacità di stoccaggio è di circa 80 ton.

Dall'analisi della documentazione inizialmente fornita non veniva evidenziata la potenzialità del sito espressa in mc. e quindi veniva richiesto che la stessa fosse esplicitata, così come previsto

dall'Allegato 1 della LR 11/2001, ai punti A.2.k), A.2.m), A.2.n), B.2.ak, la potenzialità del sito espressa in mc., con la distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Il proponente, così come richiesto, integrativa la documentazione con l'indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto, che risulta essere la seguente:

- Rifiuti non pericolosi: la quantità massima stoccabile è di 363,50 mc
- Rifiuti pericolosi: la quantità massima stoccabile è di 29 mc

Il progetto rientra nella categoria di impianti previsti dagli allegati della L.R. n. 11/01 al punto B. 2.ak "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc., ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 (non è il caso dell'impianto in questione perché ha chiesto alla Provincia autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997).

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro di stoccaggio attraverso la riconversione di una sito già utilizzato dall'azienda come sede logistica.

All'interno dell'impianto saranno stoccati rifiuti urbani da raccolta differenziata (pericolosi e non) e rifiuti speciali non pericolosi, con operazioni contemplate dal D. Lgs 22/97 dall'allegato B alle voci D13, D14 e D15 e dall'allegato C come R13 con l'obiettivo del loro riutilizzo e reinserimento in cicli produttivi.

L'impianto sarà suddiviso in settori con specifiche caratteristiche strutturali e gestionali.

Il progetto di adeguamento prevede:

- superfici impermeabili e sistemi di raccolta dei liquidi sversati accidentalmente;
- viabilità interna per movimentazione;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e di lavaggio dotati di caditoie e pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per olii, trincee perdenti;
- sistema di raccolta e deposito temporaneo entro pozzi a tenuta dei reflui;
- recinzione del perimetro;

L'impianto avrà una potenzialità di circa 1400 ton anno e capacità di stoccaggio massimo di circa 80 ton, funzionante per circa 335 giorni l'anno.

L'area interessata occupa una superficie di 9353,54 mq.

Nello specifico saranno realizzate alcune piattaforme in calcestruzzo impermeabilizzato per la messa in riserva dei rifiuti all'aperto, la realizzazione di alcune tettoie in lamiera per il ricovero automezzi, la pavimentazione di tutte le aree scoperte con calcestruzzo impermeabile, la ristrutturazione del vecchio fabbricato esistente da destinare ad ufficio pesa

- Non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati.
- Il consumo annuo di energia sarà pari a 7200 KWh.
- Il fabbisogno stimato di acqua per anno è di circa 1.700 mc.

Gli unici rifiuti prodotti saranno quelli della depurazione e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e dal funzionamento dei servizi igienici.

L'area destinata alla gestione dei rifiuti è suddivisa in specifiche zone individuate da apposite segnalazioni, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei rifiuti.

I rifiuti saranno stoccati secondo diverse tipologie:

- all'aperto, a cumulo, entro box piattaforme in massetto di cemento;
- all'aperto, in containers posti su piattaforme in massetto di cemento impermeabilizzato;
- al coperto sotto tettoia metallica;
- al coperto sotto tettoia in containers;

E' prevista la riduzione volumetrica tramite pressa verticale nonché selezione dei rifiuti da raccolta differenziata.

La fase di cantiere non produrrà particolari impatti ambientali, poiché l'impianto si inserisce in un complesso già esistente per il cui adeguamento sono richiesti interventi modesti.

La fase di esercizio produrrà impatti ambientali dovuti a:

- emissioni in atmosfera, dovute all'emissione di sostanze inquinanti, alla propagazione di parti leggere e all'emissioni odorose, imputabili al traffico veicolare, al funzionamento delle macchine operatrici per la movimentazione dei rifiuti, alla movimentazione delle merci. Come misura di mitigazione è prevista la realizzazione di una quinta arborea da realizzarsi lungo il perimetro. Relativamente agli odori sgradevoli l'impatto sarà limitato dal fatto che i rifiuti trattati hanno un basso tasso di frazione organica.
- Inquinamento acustico, prodotto dal traffico indotto, dalle operazioni di carico e scarico dei rifiuti ha un impatto poco rilevante, perché il livello sonoro è smorzato dal traffico veicolare dalla SP 47 e mitigato dalla barriera arborea prevista; lo svolgimento dell'attività avverrà nelle ore diurne per cui i valori limite di emissione previsti dalla normativa, pari a 70 dB, non saranno superati. Saranno comunque eseguite misure fonometriche per verificare il rispetto dei limiti di legge e nel caso di superamenti saranno adottate le misure idonee per abbattere i valori eccedenti i limiti consentiti;
- impatto visivo; l'area in cui si inserisce l'impianto è ad uso agricolo, utilizzata per semi-

nativo in subordine per vigneti e uliveti. A 200 metri dal sito è presente la segnalazione architettonica Torre Megha. Il limitato impatto visivo, poiché trattasi di adeguamento di edifici già esistenti, sarà molto limitato e mitigato dalla cintura arborea con specie autoctone ad alto fusto.

- inquinamento idrico; la falda è presente ad una profondità di circa 60 metri; il rischio di contaminazione della falda è legato a incidenti e rotture della pavimentazione, delle vasche di raccolta di tubazioni e contenitori stagni. Per evitare tali impatti i basamenti e le pavimentazioni saranno tutti pavimentati in calcestruzzo impermeabilizzato, sarà previsto lo stoccaggio delle acque nere in vasche a tenuta, sarà prevista la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e lo smaltimento delle acque di seconda pioggia; saranno inoltre previste reti di raccolta delle acque meteoriche, reti di raccolta acque della sezione lavaggio automezzi e reti di raccolta delle acque sanitarie, stoccate entro cisterne e smaltite tramite autobotti conferite ad idonee centrali di trattamento; sarà infine prevista una rete di monitoraggio permanente delle acque sotterranee.
- inquinamento di suolo e sottosuolo; la realizzazione dell'impianto non comporta ulteriore consumo di suolo; le misure di mitigazione previste per il rischio di inquinamento idrico sono analoghe a quelle per evitare impatti su suolo e sottosuolo;
- modifica degli ecosistemi; l'area del sito è interessata quasi esclusivamente da aree agricole antropizzate, quindi molto povera sotto il profilo floristico e faunistico; sono assenti nicchie ecologiche; non è interessata da nessun vincolo ambientale.
- traffico veicolare indotto sulla viabilità esterna; le stime relative al numero di autocarri/anno evidenziano un impatto sui volumi di traffico poco rilevante, 1,1 autocarri al giorno, ulteriormente mitigato dal fatto che i rifiuti non dovranno attraversare centri

abitati e gli automezzi avranno accesso all'impianto dalla SP 47.

- rischio di incidenti: sarà approntato un piano di sicurezza nel rispetto del D.Lgs 626/94

Nel rispetto della normativa vigente, i contenitori destinati a raccogliere rifiuti avranno adeguati requisiti di resistenza, opportunamente contrassegnati.

Il PRG classifica l'area del sito come Zona E, Agricola.

L'area non ricade tra le aree a rischio o pericolosità individuate dal PAI.

Il sito dista 2 km dalla periferia est dell'abitato di Galatone.

Sulla base della documentazione fornita, considerate anche le piccole quantità di rifiuti pericolosi che saranno trattate nell'impianto, attesa la modesta complessità degli adeguamenti da realizzare e le misure di mitigazione previste, sono prevedibili impatti ambientali poco significativi.

Atteso che:

- il progetto consta nell'adeguamento strutturale di impianti già esistenti;
- l'impianto tratterà piccole quantità di rifiuti pericolosi, dato che la capacità massima di stoccaggio di tali rifiuti è di 29 mc
- il sito non è caratterizzato da nessun tipo di vincolo ed è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche (200 metri dalla segnalazione architettonica Torre Megha)
- in fase di esercizio l'impianto produrrà impatti ambientali poco significativi e che il proponente ha previsto una serie di misure per la loro mitigazione e per il monitoraggio delle

componenti ambientali maggiormente interessate (acque, suolo e sottosuolo, aria)

- il proponente ha previsto adeguate misure di sicurezza per la prevenzione di rischi o incidenti;
- si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento purché si osservino le seguenti prescrizioni:
 - siano adottate procedure e modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente;
 - sia predisposto un piano di emergenza che contempli l'eventuale necessità di evacuazione del sito;
 - l'impianto sia dotato di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi;
 - le aree di stoccaggio siano chiaramente identificate e munite dell'Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 - sia indicata in modo chiaro la massima capacità di stoccaggio dell'insediamento. La massima capacità di stoccaggio non deve mai essere superata;
 - siano realizzati, con cadenza annuale, controlli degli impianti installati per evitare rischi di incidenti si verifichi, prima della messa in esercizio dell'impianto, lo stato di tenuta

delle strutture e delle superfici impermeabili del capannone.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo all' impianto per la messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti da raccolta differenziata (pericolosi e non) e rifiuti speciali non pericolosi, in loc. Morrone, nel comune di Galatone, proposto dalla Cave Marra Ecologia S.r.l. - S.P. Galatone-Galatina km 5 - Galatone (Le) - , escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 7

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Complesso alberghiero in contrada Soccorso - Comune di Polignano a Mare (Ba) - Proponente:Edilpuglia S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il

seguinte provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3203 del 10.04.2003 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un complesso alberghiero in contrada Soccorso, nel comune di Polignano a Mare (Ba), proposto dalla Edilpuglia S.r.l. - Via Luigi Nitti, 6 - Castellana Grotte (Ba);
- con nota prot. n. 3268 del 10.04.2003 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n.

11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Polignano a Mare ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;

- con nota prot. n. 11232 dell'11.11.2004 il Settore Ecologia, non essendo pervenute le integrazioni richieste, comunicava alla società proponente ed al comune di Polignano a Mare l'archiviazione della pratica in argomento, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della predetta Legge Regionale;
- con nota pervenuta il 25.11.2004 la società proponente comunicava che: " il Dirigente del Settore Urbanistica E.R.P. della Regione Puglia, con nota prot. N 1013/2 del 17/2/2003, ha espresso parere negativo in merito all'attivazione della procedura ex articolo 5 del D.P.R. 447/1998; che la Società ha proposto ricorso al TAR Puglia avverso il predetto parere negativo; che è stato altresì proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR n. 2359/2004 per infondatezza e illegittimità della stessa che il comune di Polignano a Mare, nonostante sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, non ha proceduto agli adempimenti di sua spettanza previsti dal citato articolo 16, nell'attesa di ricevere l'esito della decisione del Consiglio

di Stato..." e quindi chiedeva di revocare il procedimento di archiviazione e di sospendere le determinazioni nell'attesa dell'esito dinanzi al Consiglio di Stato;

- con nota acquisita al prot. n. 6589 del 23.04.2007 la Edilpuglia. S.r.l. trasmetteva nota al comune di Polignano a Mare, e per conoscenza all'Assessorato all'Ambiente, con la quale comunicava che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7425/06 si rendeva necessario perfezionare l'iter amministrativo della pratica in argomento con gli adempimenti di competenza comunale, previsti dall'art. 16, L.R. n. 11/2001 e cioè la pubblicazione ad opponendum del deposito documentale ed il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 15555 del 09.10.2007 il Dirigente dell'U.T.C. del comune, di: Polignano al Mare trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio, dell'avviso pubblico nei tempi (dal 20.04 al 20.05.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito ed esprimeva parere favorevole all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:



Il progetto prevede la realizzazione di un insediamento turistico alberghiero-residenziale nel comune di Polignano a Mare, c.da Soccorso, sulla S.P. Conversano-Monopoli, a circa 500 metri dal SIC IT 9120006 "Laghi di Conversano" e a oltre 30 metri dalla strada.

L'area di intervento risulta tipizzata come "zona agricola E" dal PRG vigente e nella Variante Generale adottata dal commissario ad acta l'area è tipizzata come zona produttiva di tipo "E1 Attività Primarie" L'intervento costituisce variante allo strumento urbanistico vigente (PRG) ed alla variante Generale adottata. L'area ricade ai sensi del PUTT in ambito territoriale esteso "C".

Dati di progetto

- Superficie totale dell'area di intervento: mq 68.239.
- Superficie massima realizzazione intervento: mq 13.647. Superficie totale costruzioni mq 6.650, mc 54.534.
- Altezza massima metri 7,50.

Realizzazione di due corpi di fabbrica disposti longitudinalmente alla strada ad una distanza da questa di circa 30 metri e ad una distanza tra loro di circa 85 metri:

Uno dei due corpi di fabbrica è composto a sua volta da:

- A) area destinata allo sport in un unico ambiente di mq 1848;
- B) area destinata a congressi - teatro per una sup. coperta di mq 3318;
- C) area destinata a struttura alberghiera con 120 posti letto, della superficie di circa mq 1291;
 - Fabbricato esistente sup. mq 192;
 - Parcheggi + aree a verde mq. 8.180;
 - Utenti

Gli aspetti di maggiore criticità riguardano la dimensione dell'intervento e le relative interferenze con le componenti ambientali.

- Dall'analisi della documentazione presentata i potenziali impatti della realizzazione del progetto potranno riguardare le seguenti componenti ambientali:
- Aumento della quantità e della pericolosità dei rifiuti
- Rischio di inquinamento della falda, di risalita dell'acqua da falda per capillarità di perturbazione del naturale deflusso della falda
- Possibili interferenze su habitat ed ecosistemi del SIC IT 9120006 "Laghi di Conversano" (a circa 500 metri)
- Aumento del traffico veicolare con conseguente rischio di incidenti
- Aumento dell'inquinamento acustico e luminoso
- Potenziali impatti sul paesaggio.

Considerato quanto sopra evidenziato, Si ritiene di escludere dalle procedure di VIA il progetto in esame, con la contestuale adozione delle seguenti prescrizioni, da prevedersi a livello di progettazione esecutiva:

1. Definizione di un Programma di Azione Ambientale con l'indicazione degli obiettivi di prestazione relativa ad energia, rifiuti, risorse idriche, mobilità, rumore, inquinamento luminoso, come previsto dallo stesso progetto.

2. RIFIUTI

- Adozione di un regolamento interno di gestione di tutti i rifiuti prodotti, che li differenzi all'origine, conformemente a quelle che potranno essere anche le indicazioni dettate dal competente ATO (Ambito Territoriale Ottimale) BA 5, alle quali comunque il complesso turistico-residenziale dovrà conformarsi per il conferimento degli stessi rifiuti;
- Adozione della raccolta differenziata e realizzazione di un'isola ecologica a-po della struttura alberghiera;
- L'Applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente per la gestione dei materia-

li derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

- Adozione di idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere;
- Raccolta separata dei rifiuti organici per produzione di compost da utilizzare come fertilizzante;
- Non somministrazione di alimenti e bevande usa e getta;

3. ACQUE

- Realizzazione di un impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche dell'intero complesso, per convogliarle in un apposito impianto di trattamento (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione) per un successivo riutilizzo;
- Realizzazione di tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- Il villaggio dovrà utilizzare, energia elettrica da fonti rinnovabili per una quota pari al 22%. Per riscaldamento e acqua calda sarà utilizzata energia solare termica pari al 22,5%;

- Dovranno essere utilizzati impianti di condizionamento di classe B, lampadine ad efficienza energetica di classe A, materiali per l'isolamento termico, caldaie con un rendimento minimo del 90%, sistemi di recupero del calore;
- Dovranno inoltre essere previste forme di gestione dell'impianto di illuminazione, per abbattere quanto più possibile l'inquinamento luminoso, come previsto dalla "Relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi", nel rispetto della LR 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

5. RISCHIO INCIDENTI

- Installazione di dissuasori di velocità sulla S.P. Conversano-Monopoli, installazione di segnaletica di pericolo, riduzione della velocità massima prevista;

6. RUMORE

- Messa a dimora di una doppia barriera vegetazionale, adeguatamente fitta per la mitigazione del rumore, secondo i parametri previsti dalla Relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi;

7. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- In fase di cantiere prevedere tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.)

8. ECOSISTEMI

- Si prescrive di non modificare la zona più interna dell'area oggetto di intervento caratterizzata dalla presenza di ulivi, con divieto assoluto di attuare qualunque tipo di spianamento e movimento terra;

- Utilizzo e piantumazione di specie autoctone per la sistemazione delle aree verdi;
- Divieto di utilizzo di sostanze tossiche quali pesticidi e fitofarmaci;

9. PAESAGGIO

- Utilizzo di materiali da costruzione e d'arredo di tipo naturale o di bio-edilizia e di materiali riciclati per ridurre il consumo di materie prime, conformemente ai criteri dell'architettura rurale della zona;

Previsione; di schermature verdi, pergolati, rampicanti per mascherare e mimetizzare i volumi delle residenze;

- Interramento delle linee elettrica.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. 11.11.2001;
- Richiamato Part. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un complesso alberghiero in contrada Soccorso, nel comune di Polignano a Mare (Ba), proposto dalla Edilpuglia S.r.l. - Via Luigi Nitti, 6 - Castellana Grotte (Ba), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL'ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 8

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Coltivazione cava di calcare località "Camardella" in agro del comune di Sannicandro Garganico.. -Ditta Gruppo Petronzi S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 4266 del 23.03.06 la Ditta Gruppo Petronzi s.r.l., con sede in Poggio Imperiale (FG) in Via Padre Pio n° 13, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Camardella" dell'agro di Sannicandro Garganico (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 41, particelle 47p e 49p;
 - con nota prot. n. 5195 del 13.04.06 si invitava la stessa ditta a regolarizzare l'istanza in materia di bollo, a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
 - con nota acquisita al prot. 8996 del 27.07.06 la ditta normalizzava l'istanza con marca da bollo, e trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
 - con nota prot. n. 9133 del 03.08.06 si invitava nuovamente la ditta al deposito presso la
- Provincia di Foggia, qualora non avesse ancora provveduto, in quanto nel testo della pubblicazione non se ne dava cenno;
 - con nota acquisita al prot. 9511 del 10.08.06 la città di Sannicandro Garganico trasmetteva proprio parere favorevole all'intervento in oggetto;
 - con nota acquisita al prot. n. 12633 del 27.10.2006 la ditta trasmette copia dell'istanza di avvenuto deposito degli atti presso l'amministrazione provinciale di Foggia;
 - con nota acquisita al prot. n. 4494 del 16.03.07 la ditta sollecitava questo settore ad esprimersi relativamente alla procedura di VIA richiesta;
 - con nota acquisita al prot. n. 16960 del 06.11.07, in riferimento ad alcune osservazioni fatte sia dall'AdB della Puglia che dallo stesso Settore Attività Estrattive, la ditta provvede ad inviare anche a questo ufficio le integrazioni da loro richieste;
 - agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
 - il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:«...omissis... La ditta Gruppo Petronzi S.r.l., proprietaria di terreni in agro di Sannicandro Garganico alla contrada "Camardella", individuati con le p.lle 47 e 49 del F. 41 di estensione complessiva di Ha 06.04.02, ha inoltrato in data 15.03.06 (prot. n. 4266 del 23.03.06) all'Assessorato Ecologia – Settore Ecologia della Reg. Puglia istanza per l'attivazione della procedura VIA, ai sensi della L.R. n.11 del 12.04.01, attinente l'autorizzazione alla coltivazione di cava per l'estrazione di materiale calcareo ad uso ornamentale a norma dell'art.8 della L.R. n. 37/85.
 - Del citato terreno di proprietà, è interessata

una superficie complessiva di Ha 02.95.05 di cui Ha 01.80.00 da destinare a cava ed Ha 1.15.05 per pertinenze .

- Il deposito del SIA, ai sensi del c.2 dell'art.11 della L.R. n.11/2001, é stato regolarmente pubblicizzato sul B.U.R.P n.64 del 25.05.06 e sui quotidiani "Il Tempo" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 18.05.06, nonché presso il Comune di Sannicandro Garganico in data 10.05.06 (prot. n.4756) e la Provincia di Foggia in data 27.09.06 .
- Il Comune di Sannicandro Garganico, in data 07.07.06 (prot. n.7367), trasmetteva alla Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia – Uff. VIA, il proprio parere favorevole attinente il progetto di coltivazione della cava in questione da dove si evince che l'area interessata, in riferimento al P. di F. del Comune, é tipizzata come zona agricola "E A3" e che non rientra nel perimetro del Parco del Gargano e ne in zona SIC (Sito d'Importanza Comunitaria) o ZPS (Zona di Protezione Speciale) .
- Dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (PUTT/P), é stato inquadrata l'area oggetto dell'intervento con l'individuazione delle specifiche peculiarità, in particolare :
 - risulta interessata da un ambito territoriale esteso (ATE) di tipo "C" (valore distinguibile);
 - é interessata parzialmente da vincolo idrogeologico ;
 - non esistono vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici ;
 - a distanza di circa 1,5 Km sono presenti due grotte catalogate nel Catasto Grotte ;
 - non é interessata da corsi d'acqua superficiali;
 - per la geomorfologia, non é interessata da cigli di scarpata, ripe, dorsali spartiacque ;
 - non sono presenti vincoli specifici di cui alla ex legge 1497 ;
 - non presenta condizioni per l'applicazione dei decreti Galasso ;
 - per la flora, é definita "Area a pascolo naturale" ;

- per la fauna, non risultano vincoli faunistici ;
- é gravata da uso civico come la maggior parte del territorio di Sannicandro Garganico ;
- ha destinazione urbanistica agricola ;
- non rientra nella perimetrazione del Parco del Gargano ;
- per il PAI, non risulta sottoposta ad alcun vincolo di salvaguardia ;
- non risulta inserita in siti di importanza comunitaria (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) .

Per lo Studio d'Impatto Ambientale della cava, a firma del dr geologo Michele Di Salvia, è stato fatto esplicito riferimento ai contenuti del D.P.C.M. 10.08.88 n.377 e D.P.C.M. 27.12.88, al D.P.R. del 12.04.96 e L.R. n.11 del 12.04.01, art.8 ; in particolare é articolato attraverso i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale .

Dal quadro di riferimento programmatico si evince che la cava interessa una superficie di Ha 1.80.00 ricadenti per Ha 1.59.62 nella p.lla 47 ed Ha 0.21.38 nella p.lla 49 e le relative pertinenze interessano Ha 1.15.05 ricadenti, anche queste, su entrambi le p.lle 47 e 49 del F. 41 ; detta area é inserita in un contesto ambientale rappresentato dalla zona collinare garganica, in particolare a quota pari a circa 200 m s.l.m., caratterizzato da cime calcaree variamente arrotondate e modellate dall'azione degli agenti esogeni .

Dal quadro di riferimento progettuale si evince che il materiale calcareo da estrarci é quello conosciuto come "Bronzetto", di difficile reperibilità sul mercato, e che il giacimento ammonta ad una volumetria complessiva di circa 435.000 mc di cui 87.000 mc utili alla segazione del detto "Bronzetto" ed i restanti 348.000 mc saranno utilizzati in parte per la produzione di brecciamme ed inerti mediante frantumazione in loco ed in parte ceduti a terzi; pertanto non viene prevista una discarica di materiali di risulta ad eccezione del terreno costituente il cappellaccio che verrà prima distribuito su una superficie di circa mq 5.000 e poi utilizzato per il recupero ambientale finale della cava riportandolo sul relativo fondo e

per uno spessore di circa 2,00 m .

La coltivazione della cava é del tipo a “bocca di fossa” con tagli di approfondimento a gradini con l’impiego di segatrici elettromeccaniche a catena e fino ad una profondità media di circa 27m .

La potenzialità operativa della ditta consente una estrazione di circa 4.500 mc/anno di blocchi dalla quale ne discende una durata della cava di circa 20 anni .

A fine coltivazione si prevede il recupero ambientale mediante piantumazione sul fondo cava e su quelle pertinenziali di uliveto nel rispetto dell’uso del suolo delle aree limitrofe .

L’area interessata ricade in Ambito esteso C “Valore distinguibile” per il quale si é riscontrata la conformità dell’intervento ai relativi indirizzi e direttive di tutela .

Dal quadro di riferimento ambientale si evince che é stata utilizzata una scala di valutazione espressa in termini di significatività considerando le componenti ambientali interessate ed i correlati fattori, in particolare :

ATMOSFERA

Dal punto di vista pluviometrico, la zona interessata é quella di tipo marittimo con un massimo invernale ed un minimo estivo ; dal punto di vista termico, il clima appartiene al gruppo dei climi temperati caldi, in zona d’influenza marittima, con prolungamento della stagione estiva e con inverno mite .

Per quanto attiene l’emissione di polveri, lo studio viene ricondotto a due settori quali l’impianto di frantumazione mobile di modeste dimensioni e gli automezzi pesanti adibiti al trasporto dei blocchi ; per il primo si prevede la dotazione di un impianto di nebulizzazione ed atomizzazione con miscela aria-acqua, per il secondo si prevede di asfaltare adeguatamente la stradina di servizio fino all’ingresso della cava .

Suolo, Sottosuolo – Ambiente Idrico

L’area in esame è inserita nell’ambito territoria-

le delle formazioni calcaree dell’Avampaese apulo-garganico ; il suo substrato é costituito da un basamento calcareo-dolomitico ed il litotipo prevalente é formato dai calcari della “Formazione di Sannicandro” consistenti in calcari compatti criptocristallini o a grana fine, ben stratificati e con bancate che possono superare i 4-5 m di spessore .

Dal punto di vista geomorfologico, viene delineata il relativo quadro dell’area della cava e delle parti limitrofe, in particolare, l’andamento morfologico é rappresentato da una cima calcarea arrotondata e modellata dagli agenti esogeni bordata da un solco d’erosione individuato, quest’ultimo, come “Fosso Camardella” ; -il dosso, alquanto asimmetrico, si sviluppa prevalentemente nell’ambito di un più ampio pianoro carsico e quindi con pendenza molto contenuta pari al 5 - 6% .

Dal punto di vista idrogeologico, si evidenzia che la circolazione idrica sotterranea risulta alquanto semplice nelle linee generali e che trattandosi di falda carsica, la stessa é alimentata esclusivamente dalle precipitazioni meteoriche del comprensorio ; si evidenzia inoltre che la detta falda ha una piezometrica leggermente superiore al livello marino e quindi, considerato che la quota di base della cava é prevista a m 185 s.l.m., la stessa non viene comunque intercettata.

Dal punto di vista geomeccanico, la caratterizzazione dell’ammasso roccioso é stata effettuata attraverso la definizione dell’indice R.M.R. utilizzando il criterio di classificazione di Bieniawsky dal quale é risultato che il detto ammasso roccioso é classificabile di classe II (buona) e per quanto attiene la sua resistenza, attraverso la classificazione AGI 1977, di classe “B” (resistenza alta) .

Per quanto attiene la stabilità dei fronti di scavo, adottando i parametri delle caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso in questione, viene dimostrata la stabilità della parete su tutta la sua altezza massima .

VEGETAZIONE

L'area in questione è situata su un dosso calcareo e non risulta interessata da vegetazione tipo macchia o boschi e nella relativa carta tematica la detta area viene classificata come "Area a pascolo naturale"; inoltre, dai rilievi fotografici si evidenziano le rocce affioranti con vegetazione molto rada. Nelle aree limitrofe vi sono degli uliveti, motivo per cui, per il riassetto ambientale viene previsto l'impianto di un uliveto.

PAESAGGIO

Considerata la posizione dell'area rispetto al contesto generale del comprensorio, zona subpianneggiante e leggermente elevata rispetto alle aree limitrofe, nonché la tipologia a "fossa" di coltivazione della cava, e l'impianto di un uliveto a fine coltivazione sia nell'area interessata che nelle aree esterne, si conviene che l'intervento proposto non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici ed in particolare per quanto attiene la percezione visiva.

RUMORE

Per quanto attiene la componente "rumore", si evidenzia che: l'impatto diretto coinvolgente gli addetti ai lavori sarà oggetto di indagine specifica così come prescritto dall'art. 40 del Dlgs. n.277/91 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore sul luogo di lavoro); nel raggio di 1 Km non esistono abitazioni o strutture in cui l'uomo svolge con continuità la sua attività, pertanto, l'impatto acustico dovuto all'attività estrattiva ed all'indotto traffico di automezzi per i ricettori sensibili circostanti l'area, può ritenersi compatibile con gli equilibri naturali e la salvaguardia della salute pubblica.

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;
- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- visto e verificato che i dati del progetto, per

quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

- vista ed accertata la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n.11;
- considerato che l'attività proposta di Coltivazione Cava di Calcare in agro di Sannicandro Garganico (FG), località "Camardella", rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2001;

Alla luce anche delle integrazioni pervenute all'Assessorato Ecologia in data 05.11.07 (prot. n. 16960 del 06.11.07) richieste dall'AdBP e dal Settore Attività Estrattive regionale

...il Comitato VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole..... omissis>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione ammini-

strativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Gruppo Petronzi s.r.l., con sede in Poggio Imperiale (FG) in Via Padre Pio n° 13, per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Camardella" dell'agro di Sannicandro Garganico (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 41, particelle 47p e 49p;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Sannicandro Garganico;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta

Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 9

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Progetto di ampliamento di una cava di calcare in Località "Autigno" in agro di Brindisi. -Ditta SEMES S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 8159 del 22.05.07 la Ditta S.E.M.E.S. s.r.l., con sede in Carovigno (BR) alla C.da Autigno, 289, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Autigno" dell'agro di Brindisi contraddistinta nel NCT al Fg. 62, particelle 14-240-241-114-115-122-123;
- con nota prot. n. 8636 del 29.05.07 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le

Amministrazioni interessate;

- con nota acquisita al prot. 10277 del 26.06.07 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:<<...omissis... La Ditta SEMES S.r.l con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione all'ampliamento di una cava di calcare già autorizzata.
- Il progetto prevede inizialmente la sistemazione e messa in sicurezza dei vecchi fronti di coltivazione per poi estendere l'attività estrattiva sull'area oggetto di richiesta di autorizzazione che riguarda le p.lle n. 14-240-241-114-115-122-123 del foglio n. 62 del Comune di Brindisi.
- La superficie totale (catastale) dell'area di cava è pari a 45.08.36 Ha mentre l'area da destinare all'escavazione è di 31.07.11 Ha;il volume totale estratto su tutta la superficie sarà di 8.142.231 mc.
- Lo scavo realizzato sarà di tipo "a fossa" per fette orizzontali discendenti fino al raggiungimento di una profondità massima dal p.c. pari a circa -48 m.;i gradoni diritti avranno una alzata di 10 metri e una pedata di 6 in cui le alzate verticali costituiranno il fronte di cava e le pedate le banche orizzontali interposte al fronte stesso.
- L'abbattimento del materiale è eseguito principalmente con l'impiego di esplosivi ma si utilizzano anche escavatori meccanici e martelloni idraulici (mezzi meccanici).
- La coltivazione avverrà in cinque fasi successive e i lavori saranno portati a termine in 20 anni circa a cui bisogna aggiungere anni 2, tempo necessario per il completamento dei lavori di recupero ambientale.
- La prima fase, della durata di 5 anni, prevede la coltivazione dell'area centrale della cava mediante la realizzazione di 3 gradoni per ottenere un approfondimento fino a -48 m dal p.c. e un volume calcareo estratto pari a 2.818.181 mc.
- Nella seconda fase, sempre della durata di 5 anni, la coltivazione procederà sull'area centro meridionale della cava con la creazione di 3 gradoni a quote rispettivamente di -18, -28 e -38 m. per un volume di materiale estratto pari a 2.615.326 mc.
- Nella terza fase, sempre della durata di 5 anni, la coltivazione procederà sull'area est della cava con la creazione di 1 gradone a quota -18 m. per un volume di materiale estratto pari a 1.655.724 mc.
- Nella quarta fase, sempre della durata di 5 anni, la coltivazione continuerà sull'area est della cava con la creazione di 3 gradoni a quote rispettivamente di -18, -30 e -38 m. per un volume di materiale estratto pari a 953.000 mc.
- Nella quinta e ultima fase si procederà allo smantellamento di tutti gli impianti e le strutture esistenti nell'area di cava e si ultimeranno i lavori di recupero ambientale che si prevede saranno portati a termine in due anni.
- Contestualmente alla coltivazione avverrà il ripristino dell'area che prevede un recupero ambientale del fondo cava di tipo agricolo previa messa in opera di un dreno di ghiaietto dello spessore di 0.5 m su cui verrà sistemato uno strato di 50 cm di terreno vegetale mentre sulle scarpate e sui gradoni si avrà la messa a dimora di essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea.
- Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativi

va alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale per cui non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A."

- Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.
- L'area di cava non ricade inoltre in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).
- I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione a vocazione estrattiva.
- La zona rientra inoltre in un bacino di completamento (BC) individuato dal P.R.A.E.
- Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere parere favorevole all'intervento proposto.... omissis>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5

del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta S.E.M.E.S. s.r.l., con sede in Carovigno (BR) alla C.da Autigno, 289, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Autigno" dell'agro di Brindisi contraddistinta nel NCT al Fg. 62, particelle 14-240-241-114-115-122-123;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Brindisi;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente,

su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 gennaio 2008, n. 10

Legge Regionale n.11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di un cavalcavia lungo la linea ferroviaria Sud-Est – Agro di Lecce - Proponente: Comune di Lecce.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3108 del 20.02.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un cavalcavia lungo la linea ferroviaria Sud-Est in Via dell'Abate, proposto dall'amministrazione comunale di Lecce;
- con nota prot. n. 4057 del 12.03.2007 il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale di Lecce far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando che non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 6593 del 23.04.2007 il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.02.07, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;

- il Settore Ecologia da ulteriori accertamenti riscontrava che un tratto dell'intervento ricadeva nel Comune di San Cesario di Lecce;
- con nota prot. n. 17297 del 14.11.2007, il Settore invitava l'amministrazione di San Cesario di Lecce a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 e a comunicare se nel predetto termine erano pervenute osservazioni, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 8307 del 12.11.2007 l'Amministrazione Comunale di San Cesario di Lecce attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni;
- con nota n. 8873 del 30.11.2007 esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:
- Il progetto riguarda la realizzazione di un cavalcavia ferroviario su via l'Abate nel Comune di Lecce.

L'eliminazione del passaggio a livello riduce la cesura rappresentata dal percorso ferroviario, riducendo tempi di percorrenza, lunghe file di attesa con conseguente perdita di tempo e inquinamento dei mezzi in sosta.

Rispetto al progetto preliminare si dà conto di una modifica delle scelte progettuali che originariamente prevedevano un abbassamento del piano di via l'Abate in modo da ridurre lunghezza delle livellette.

Questa scelta è stata abbandonata per cui il piano della via l'Abate rimane lo stesso e non vengono interessate dall'intervento le reti tecno-

logiche che corrono interrate lungo la strada. Questo a scapito della pendenza delle livellette.

Atteso il contesto urbano una possibile problematica attiene all'incremento di impatto acustico che potrebbe originarsi con l'innalzamento della ferrovia. È prevista una barriera vegetale in corrispondenza della piazza. Si preannuncia che con un intervento successivo si monteranno barriere antirumore lungo via Puccini. A tal proposito è opportuno fornire specifiche prescrizioni che garantiscano una mitigazione dell'impatto già in questa fase.

Altra criticità è la cesura visiva legata alla realizzazione del rilevato necessario al superamento della strada, in parte però già esistente per via dei muri di protezione della sede ferroviaria esistenti.

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

- siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione delle infrastrutture vicine;
- siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere anti-polvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da con-

siderarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

- la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - la tempistica dei lavori deve mirare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;
 - siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
 - al fine di ridurre l'effetto di cesura, anche visivo, del rilevato occorre prevedere soluzioni in grado di garantire l'attraversamento ciclo / pedonale della struttura in aggiunta al sottopasso in progetto;
 - siano predisposte contestualmente alla realizzazione dell'opera (e quindi non con intervento successivo come riportato in atti) le barriere antirumore almeno nei tratti in cui il tracciato corre più vicino alle abitazioni.
 - Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N.**

28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un cavalcavia lungo la linea ferroviaria Sud-Est – Agro di Lecce, Proposto dall'Amministrazione Comunale di Lecce, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 15

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in agro di San Marco in Lamis (Fg) – Proponente:Renergy S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota depositata il 20.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5691 del 10.04.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nel comune di San Marco in Lamis (Fg), proposto dalla Renergy S.r.l. – Via Bronzetti, 19 – Milano;
- con nota acquisita al prot. n. 7453 del 10.05.2007 la società istante trasmetteva documentazione sostitutiva allo Studio di Impatto ambientale depositato in data 20.03.2007;
- con nota prot. n. 7756 del 16.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla ditta proponente integrazioni progettuali "...nella forma coerente con le indicazioni contenute dell'art. 9, c. 1..." del Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.06. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di San Marco in Lamis a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio del deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto, nonchè il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 10130 del 22.06.2007 la società proponente riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;



Layout del parco e linee di pendenza assicuranti continuità idraulica tra le due aree ad Alta Pericolosità Idraulica

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro, sulle file, e 5 volte, tra le file, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva". Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco. Sono state realizzate delle carte delle intervisibilità in rapporto ai punti panoramici sensibili e l'inserimento fotorealistico dell'impianto.

Il parco proposto si estende con un layout a ventaglio tra le SP 25 e le SP 26, che tracciano delle ideali direttrici verso due poli principali: a nord S.Giovanni Rotondo, a sud-est l'Aeroporto di Foggia, finendo per occupare tre quadranti rispetto al sistema di assi definito da dette direttrici.

L'indicatore descritto assume pertanto valori medio-alti.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati attraverso rilievi botanici con check-klist delle specie presenti e la realizzazione della carta della vegetazione reale. Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di archivio e verifiche di campagna. In particolare, è stata effettuata l'analisi dello stato di conservazione delle specie e considerazioni sui livelli di criticità, il censimento delle coppie dei rapaci critici in un'area estesa 10 Km di raggio intorno alle aree interessate dall'intervento, lo studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, l'analisi dell'impatto sui chiropteri, i grossi mammiferi e le specie di avifauna sensibile e l'analisi puntuale di singoli aerogeneratori nei riguardi dell'avifauna. Dallo studio risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevarebbero impatti significativi ed interferenze con corridoi ecologici, in termini di impatto specifico, ovvero del singolo aerogeneratore, ma si ravvisano possibili impatti cumulativi dovuti alla cospicua volumetria del parco.

Rumori e vibrazioni

Lo studio rileva possibili criticità date dalla vicinanza delle torri a fabbricati con potenzialità abitative, ma – individuati tre ricettori sensibili – porta un'analisi che – attraverso uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro – assicura il rispetto dei limiti normativi vigenti.

Tuttavia, soprattutto in relazione all'effetto conseguente all'attivazione simultanea di tutte le sorgenti di rumore, il modello contiene “un margine di errore” (pag.10 relazione di “valutazione di impatto acustico, cod.F11 – 07), che determina la necessità di identificare come “critica” la presenza di tutte le torri proposte in relazione alla componente “rumore e vibrazioni”, per possibili effetti di impatto cumulativo.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato che, sulla scorta del modello proposto, risulterebbero non esuberanti rispetto ai limiti di legge.

Norme di progettazione

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono messe in luce con sufficiente chiarezza ed esaurività di contenuti.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 158 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate. È stata allegata la certificazione degli aerogeneratori.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e piantumazioni di specie arbustive

autoctone. La larghezza della carreggiata è prevista di 5,5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT sarà realizzata lungo una strada comunale interna al parco in prossimità (16 m) della rete elettrica nazionale.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1200 m², nella fase di realizzazione. Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e piantumazioni di specie arbustive autoctone. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con piantumazione di specie arbustive autoctone.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto

Misure di compensazione

E' previsto il ripristino con terreno agrario dell'aree di lavoro e stazionamento dei mezzi, con piantumazione di specie arbustive autoctone

Atteso che, a pro:

il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutela-

te a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas – IBA 2000 – Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- dallo studio approfondito risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;

- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità.
- per contro, si riportano le seguenti osservazioni:
 - a) le aree ad Alta Pericolosità Idraulica (AP ex PAI della Regione Puglia) presenti a nord e a sud dell'area di intervento trovano una possibilità di relazione nell'equilibrio idraulico attraverso le linee di massima pendenza orografica, le quali seguono principalmente le direzioni pseudo-parallele agli assi principali del layout proposto: questi assi risultano pertanto occlusi dalla presenza di un numero eccessivo di torri del filare 6-13 ovvero 6-103, indicativamente nei versi indicati dalle congiungenti 10-6 e 11-103;
 - b) il parco proposto si estende con un layout a ventaglio tra le SP 25 e le SP 26, che tracciano delle ideali direttrici verso due poli principali: a nord S.Giovanni Rotondo, a sud-est l'Aeroporto di Foggia, finendo per occupare tre quadranti rispetto al sistema di assi definito da dette direttrici, determinando così un impatto visivo e paesaggistico medio alto;
 - c) in relazione all'effetto conseguente all'attivazione simultanea di tutte le sorgenti di rumore, il modello contiene “un margine di errore” (pag.10 relazione di “valutazione di impatto acustico, cod.F11 – 07), che determina la necessità di identificare come “critica” la presenza di tutte le torri proposte in relazione alla componente “rumore e vibrazioni”, per possibili effetti di impatto cumulativo;
 - d) l'impatto sulle componenti ambientali non risulta elevato con riferimento all' impatto specifico, ovvero del singolo aerogeneratore,

ma si ravvisano possibili impatti cumulativi dovuti alla cospicua volumetria del parco proposto;

- e) le torri nn. 1, 2, 14, 20 risultano eccessivamente a ridosso delle aree segnalate come ad Alta Pericolosità idraulica dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'AdB Puglia;
- f) le torri nn. 22 e 24 risultano distanti meno di 150 m dal Torrente Celano segnalato dal PUTT/PBA della Regione Puglia;

Per tutto quanto sopra esplicitato si ritiene di respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale ed in particolare:

- le torri nn. 6, 10, 12 per i motivi indicati ai punti a) e b);
 - le torri nn. 20, 22 e 24 per i motivi indicati ai punti e) ed f) e c);
 - le torri nn. 1,2 e 14 per i motivi indicati ai punti e) e b), e di esprime parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione degli aerogeneratori georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, fuso Est con le seguenti coordinate (X,Y):
- 3. 2570350 - 4603938
 - 4. 2571377 - 4604695
 - 5. 2571026 - 4604267
 - 7. 2573408 - 4605857
 - 8. 2573172 - 4605625
 - 9. 2572685 - 4605039
 - 11. 2572268 - 4604575
 - 13. 2571870 - 4604087
 - 15. 2574347 - 4605821
 - 16. 2574174 - 4605549
 - 17. 2573613 - 4604974
 - 18. 2573405 - 4604687
 - 19. 2573179 - 4604392
 - 21. 2574736 - 4604894
 - 23. 2574280 - 4604457
 - 101. 2570159 - 4603685
 - 102. 2570936 - 4603688
 - 103. 2571968 - 4603708
 - 104. 2573005 - 4604081

- 105. 2573723 - 4604027

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

- acquisire il parere favorevole del Comune di Foggia, per gli aerogeneratori n. 101, 102, 103, 104 e 105;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992,

Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti in ognuno dei Comuni interessati dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree occupate o potenzialmente occupabili, in permanenza, per più di quattro ore al giorno; lo stesso riscontro non essendo stato possibile effettuare in fase istruttoria, a causa della carente documentazione portata dal proponente e pertanto rimesso in capo alle Amministrazioni comunali rilascianti parere ai sensi dell'art. 16, c.5 della LR 11/2001.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n.

01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nel comune di San Marco in Lamis (Fg), proposto dalla Renergy S.r.l. – Via Bronzetti, 19 – Milano -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché alla verifica del parametro di controllo in sede di Conferenza di Servizi.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 16

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Piano di lottizzazione in contrada Mogale – Comune di Ostuni (Br) – Proponente: E.MER. Edilizia Meridionale S.r.l.


IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9078 del 05.06.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente piano di lottizzazione della maglia T2.2 di PRG in contrada Mogale, nel comune di Ostuni, da parte della E.MER. Edilizia Meridionale S.r.l. - Via Rubini, 19-Brindisi;
- con nota prot. n. 9751 del 18.06.2007 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di

essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Ostuni a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 14515 del 20.09.2007 il Comune di Ostuni - Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Ecologia Ambiente - comunicava il parere favorevole con prescrizioni ed indicazioni all'opera proposta e trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.07 al 02.08.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:



Il progetto prevede la realizzazione di una "Residenza turistico-alberghiera" costituita da: 2 edifici di tipologia A1 (64 alloggi, 128 posti letto), 19 edifici tipologia A2 (152 alloggi, 456 posti letto), 35 edifici tipologia A3 (79 alloggi, 280 posti letto), 33 edifici tipologia A4 (264 alloggi, 528 posti letto), centro servizi (ristoranti e negozi) ed altri edifici commerciali e polifunzionali esterni al villaggio albergo.

DATI DI PROGETTO

- Volumetria turistico alberghiera 93.337,17 mc
- Volumetria strutture commerciali 39.972,81 mc
- Volume totale 133.309,98 mc
- Superficie territoriale 317.593,75 mq
- Indice di fabbricabilità fondiaria 0,42 mc/mq

È prevista altresì la realizzazione di parcheggi privati (30.466 mq), la sistemazione con verde attrezzato e strutture per lo sport nelle aree di lottizzazione lasciate libere dai fabbricati, nonché aree a standards da cedere al Comune di Ostuni per le urbanizzazioni secondarie. Verranno realizzate e cedute al Comune strade ricadenti all'interno ed all'esterno della maglia lottizzata per la realizzazione del collegamento alla SS 379 e della bretella per l'accesso al mare nella parte est (superficie stradale complessiva 20.827,50 mq).

Il progetto prevede un sistema di rete idrica ed una rete fognante con allacciamento alle reti pubbliche esistenti.

È previsto il rimboschimento a flora mediterranea delle aree tipizzate agricole dal PRG che circondano la zona lottizzata verso nord di proprietà degli stessi lottizzanti.

L'area interessata dall'intervento non ricade direttamente in pSIC, ZPS o aree protette. Nell'area marina è situato il SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (Posidonieta).

L'area è completamente destinata a seminativo.

Si ritiene che la "Relazione sugli impatti ambientali attesi" presentata dal Proponente, nel complesso manchi del dettaglio richiesto dalla

complessità del progetto. In particolare non vi è menzione riguardo alla presenza di un corso d'acqua riportato sulla cartografia al 25.000 IGM. A questo proposito si ricorda che dal 2005 sono in vigore le Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico, stralcio del Piano di Bacino, approvato con Delibera di del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005) dell'Autorità di Bacino della Puglia (istituita con Legge Regionale n. 19 del 2002) organo di competenza in materia di pericolosità idraulica. Secondo l'art. 4 delle citate N.T.A. la realizzazione di qualsiasi intervento in aree a pericolosità idraulica (per la cui definizione si fa riferimento agli arti. 6, 7, 8, 9 e 10 delle stesse N.T.A.) è soggetta a parere vincolante dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, intendendo lo stesso progetto escluso dalla VIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Atteso che la presenza di un SIC a mare rende impraticabile lo scarico a mare dei reflui prodotti dai nuovi insediamenti, dovrà essere ottenuta preventivamente e in modo pregiudiziale alla realizzazione dell'intervento, la certezza che l'impianto di depurazione esistente possa accogliere e soddisfare le nuove esigenze; in tal senso, il soggetto gestore dell'impianto dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante il favorevole accoglimento dei nuovi carichi;
- il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità di Bacino della Puglia per quanto attiene agli aspetti legati alla pericolosità idraulica; stante la presenza di altre forme legate alla presenza di deflusso di acqua, lo studio dovrà considerare l'intera area interessata dall'intervento;
- che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di

- contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate;
- adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
 - sia realizzato il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. Le stesse potranno essere utilizzate per irrigare le aree verdi e per eventuali altri usi compatibili, in via preferenziale rispetto all'altro rilascio in fogna bianca.
 - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico, (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
 - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
 - che si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde;
 - le emissioni acustiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano di zonizzazione comunale;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.).
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24);
 - che siano concordate con gli enti competenti e che siano previste tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità e tutte le misure (segnaletica, .. corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio.
 - che sia realizzata lungo il perimetro dell'area di intervento una opportuna barriera di verde, atta a limitare gli impatti visivi, e che la stessa sia periodicamente mantenuta.
 - Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/00768911-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente il piano di lottizzazione della maglia T2.2 di PRG in contrada Mogale, nel comune di Ostuni, da parte della E.MER. Edilizia Meridionale S.r.l. - Via Rubini, 19 - Brindisi - escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP; di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 17

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Poggiorsini (Ba) – Proponente:FRI.EL S.p.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 30.06.2006 ed acquisita al prot. n. 8480 dell'11.07.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Poggiorsini (Ba), proposto dalla FRI.EL S.p.A.- Via Portici, 14- Bolzano;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 8834 del 20.07.2006 veniva trasmessa la documentazione progettuale prevista dall'art. 16 della L.R. N. 11/01;
- con nota prot. n. 10447 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia forniva delle precisazioni alla ditta proponente e comunicava di essere in attesa degli adempimenti di cui all' art. 11, commi 3 e 5 della L.R. sopra specificata;
- con successiva nota prot. n. 12596 del 26.10.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante di produrre i dati su supporto digitale così come richiesto dall'art. 11, c. 4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13205 dell'09.11.2006 la ditta proponente dava riscontro alla precedente nota fornendo quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 1.106 del 17.01.2007 il Segretario comunale, di Poggiorsini trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal giorno 09.12.2006 e per 30 giorni) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota comunicava che "...pur essendo favorevole questo Comune alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dalla verifica delle planimetrie allegate al progetto... le aree interessate non sono comprese tra quelle di possibile assegnazione, giusta ns. nota del 29.08.2006 prot. n. 3324 avente ad oggetto: "Sottoscrizione convenzione per la realizzazione di un parco eolico nel comune


di Poggiorsini". Infatti le aree progettate risultano parzialmente ricadenti in zone già definite nella convenzione stipulata precedentemente dal Comune con altra Società";

- con nota acquisita al prot. n. 16510 del 19.10.2007 la società istante forniva al comune di Poggiorsini, e per conoscenza all'Assessorato Ecologia, chiarimenti e precisazioni in ordine al parere espresso dalla stessa amministrazione comunale;
- con nota prot. n. 3849 del 06.03.2007 il Settore Ecologia, relativamente al contenuto della nota del comune di Poggiorsini acquisita al prot. n. 1106707 e sopra specificata, precisava che:

... tra gli elementi di valutazione, al di là degli impatti e delle interferenze puramente ambientali e della coerenza con il regolamento per la realizzazione di impianti eolici, deve essere verificata la compatibilità, con gli strumenti di pro-

grammazione degli enti territorialmente competenti per territorio, compatibilità allo stato negata dal comune di Poggiorsini e atteso altresì che, da quanto possibile evincere, non sarà comunque possibile la stipula della convenzione con il predetto Comune, questo Settore non può rilasciare alcun parere...";

- con nota acquisita al prot. n. 110 del 07.01.2008 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Poggiorsini (Ba) esprimeva parere favorevole all'impianto eolico proposto;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
 - Località: nel territorio del Comune di Poggiorsini (BA); Superficie: 938 ha
 - N. aerogeneratori: 26
 - Diametro aerogeneratori: 100 m
 - Potenza complessiva: 78 MW





Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

L'area interessata si divide in due gruppi, uno a nord e uno a sud dell'abitato di Poggiorsini. L'area dell'impianto si estende su un territorio caratterizzato dalla prevalente attività agricola.

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore neutro. Alcuni aerogeneratori non rispettano le distanze minime sulla fila (3D) e tra le file (5D), creando il cosiddetto "effetto selva", in particolare:

- gli aerogeneratori, collocati sulla stessa fila, n. 23 e 24 non rispettano la distanza minima di 3D;
- gli aerogeneratori, collocati su file parallele, n. 6 e 12, 9 e 14, 10 e 11, 18 e 23, 19 e 24 e 22 e 26, non rispettano la distanza minima di 5D

IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica dell'area vasta e di quella dell'intervento. Nella relazione si afferma che "l'area interessata dal progetto e caratterizzata da terreni completamente coltivati e non ha nessun valore naturalistico", vegetazione contrariamente a ciò, nell'area di pertinenza del parco eolico, localizzata a sud dell'abitato di Poggiorsini, è invece di notevole importanza la presenza di nuclei di pseudo-steppa (Habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietae, che costituiscono un importante corridoio ecologico di collegamento tra il SIC-ZPS Murgia-Alta, le zone umide "Lama" e "Serra del Corvo" e il biotopo "Lago Basentello". Gli aerogeneratori n. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 ricadono nell'area del suddetto corridoio ecologico interendo con specie avifaunistiche prioritarie e/o comunitarie.

Nella relazione di Screening di Valutazione d'Incidenza si afferma: "L'impatto derivante dagli impianti eolici sulla fauna può essere distinto in "diretto", dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori, ed "indiretto", dovuto alla modificazione o perdita degli habitat e al disturbo. Gli Uccelli e i Chiroterteri sono i gruppi maggiormente soggetti agli impatti diretti, in particolare i rapaci e i migratori in genere sia notturni che diurni. Queste sono le categorie a maggior rischio di collisione con le pale degli aerogeneratori (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 1999; Johnson et al. 2000 Thelander e Rugge, 2001) L'impatto indiretto riguarda invece la riduzione della densità per alcune specie di uccelli dovuta alla presenza fisica degli aerogeneratori con effetti fino a 500 metri di raggio (Meek et al., 1993 Leddy et al. 1999 Johnson et al., 2000) con punte di 800 metri (Winkelman 1995) ed anche una riduzione del numero di uccelli migratori o svernanti per quell'area". A tal proposito si ritiene critica la presenza degli aerogeneratori:

- n. 3, distante circa 600 m dal SIC/ZPS Murgia Alta e circa 600 m dall'IBA Murge;
- n. 8, distante circa 700 m dal SIC/ZPS Murgia Alta e meno di 700 m dall'IBA Murge;
- n. 9, distante meno di 600 m dal SIC/ZPS Murgia Alta e meno di 500 m dall'IBA Murge;
- n. 15, distante circa 600 m dall'IBA Murge;
- n. 16, distante meno di 500 m dall'IBA Murge.

RUMORI E VIBRAZIONI

Il comune di Poggiorsini non è dotato di un piano di zonizzazione acustica. Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle turbine rientra nei limiti normativi vigenti, anche se nell'ambito del parco eolico ci sono alcune case abitate.

CAMPI ELETTROMAGNETICI CD INTERFERENZE

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

DATI DI PROGETTO E SICUREZZA

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 388 m. Entro tale distanza sono presenti aree abitate. Gli aerogeneratori n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono ubicati ad una distanza da fabbricati inferiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. In particolare: le distanze dei suddetti aerogeneratori da costruzioni rurali sono le seguenti: quello n. 1, circa 300 m, quello n. 2, circa 280 m, quello n. 5, circa 170 m, quello n. 6, circa 90 m, quello n. 7, circa 220 m, quello n. 8, circa 300 m, quello n. 16, circa 260 m, quello n. 20, circa 260 m, quello n. 21, circa 150 m, quello n. 22, circa 330 m, quello n. 24, circa 360 m, quello n. 25, circa 170 m, e quello n. 26, circa 190 m.

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE STRADE

Saranno realizzate una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Tale viabilità interna sarà costituita da alcune strade interpoderali già esistenti e da nuove strade da realizzare. Per le strade interpoderali esistenti le opere, edili previste consistono nell'adeguamento di alcuni tratti della sede stradale per la circolazione degli automezzi speciali necessari al trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratore. Le strade avranno sezione di 5-6 m.

NORME SULLE LINEE ELETTRICHE

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotta di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,10 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

L'area interessata si divide in due gruppi, uno a nord e uno a sud dell'abitato di Poggiorsini. L'area dell'impianto si estende su un territorio caratterizzato dalla prevalente attività agricola.

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore neutro. Alcuni aerogeneratori non rispettano le distanze minime sulla fila (3D) e tra le file (5D), creando il cosiddetto "effetto selva", in particolare:

- gli aerogeneratori, collocati sulla stessa fila, n. 23 e 24 non rispettano la distanza minima di 3D;
- gli aerogeneratori, collocati su file parallele, n. 6, e 12, 9 e 14, 10 e 11, 18 e 23, 19 e 24 e 22 e 26, non rispettano la distanza minima di 5D

IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica dell'area vasta e di quella dell'intervento. Nella relazione si afferma che "l'area interessata dal progetto è caratterizzata da terreni completamente coltivati e non ha nessun valore naturalistico", vegetazione contrariamente a ciò, nell'area di pertinenza del parco eolico, localizzata a sud dell'abitato di Poggiorsini, è invece di notevole importanza la presenza di nuclei di pseudosteppa (Habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, che costituiscono un importante corridoio ecologico di collegamento tra il SIC-ZPS Murgia-Alta, le zone umide "Lama" e "Serra del Corvo" e il biotopo "Lago Basentello". Gli aerogeneratori n. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 ricadono nell'area del suddetto corridoio ecologico inerendo con specie avifaunistiche prioritarie e/o comunitarie prevalentemente i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Gli aerogeneratori convoglieranno l'energia elettrica prodotta a tre cabine di smistamento utilizzando cavidotti in linea interrata. Un altro cavidotto interrato sarà utilizzato per il collegamento di ciascuna cabina di smistamento al punto di consegna previsto, in prima ipotesi, nella nuova sottostazione AT/MT da realizzarsi in località "Recupa Lettieri" del Comune di Gravina in Puglia, nei pressi della linea AT da 150 kV (Gravina/Tricarico) della società "Enel Distribuzione S.p.A."; il tutto previa autorizzazione della stessa società "Enel Distribuzione S.p.A." e assenso del GRTN.

PERTINENZE

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1200 m², nella, fase di realizzazione. Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

LE FASI DI CANTIERE

Il cantiere occuperà la minima superficie necessarie di suolo, saranno realizzate piste e piazzole permeabili. Per ridurre il fenomeno dell'erosione delle nuove strade, causato dalle acque meteoriche, lungo i cigli delle stesse sono previste delle fasce di adeguata larghezza, realizzate con materiale lapideo di idonea pezzatura, che consentiranno il drenaggio delle stesse acque meteoriche.

DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Al termine della vita utile dell'impianto (20-25 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino delle aree occupate dagli aerogeneratori e delle relative strade.

Atteso che:

- alcuni aerogeneratori non rispettano le distanze minime sulla fila (3D) e tra le file (5.D), creando il cosiddetto "effetto selva", in particolare: gli aerogeneratori, collocati sulla stessa fila, n. 23 e 24 non rispettano la distanza minima di 3D; gli aerogeneratori, collocati su file parallele, n. 6 e 12, 9e14, 10 e 11, 18 e 23, 19 e 24 e 22 e 26, non rispettano la distanza minima di 5D;
- nella relazione si afferma che "l'area interessata dal progetto è caratterizzata da terreni completamente coltivati e non ha nessun valore naturalistico", vegetazione contrariamente a ciò, nell'area di pertinenza del parco eolico, localizzata a sud dell'abitato di Poggiorsini; è invece di notevole importanza la presenza di nuclei di pseudosteppa (Habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, che costituiscono un

importante corridoio ecologico di collegamento tra il SIC-ZPS Murgia-Alta, le zone umide "Lama" e "Serra dei Corvo" e il biotopo "Lago Basentello". Gli aerogeneratori n. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 ricadono nell'area del suddetto' corridoio ecologico interferendo con specie avifaunistiche prioritarie e/o comunitarie;

- nella a relazione di Screening di Valutazione d'incidenza si afferma: "L'impatto derivante dagli, impianti eolici sulla fauna può essere distinto in "diretto", dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori ed "indiretto" dovuto, alla modificazione o perdita degli habitat e al disturbo. Gli Uccelli, e i Chirotteri sono i gruppi maggiormente soggetti agli impatti diretti, in particolare i rapaci e i migratori in genere, sia notturni che diurni. Queste sono le categorie a maggior rischio di collisione con le pale degli aerogeneratori (Orloff e Flannery, 1992 Anderson et al. 1999; Johnson et al., 2000; Thelander e Rugge, 2001). L'impatto indiretto riguarda invece la riduzione della densità per alcune specie di uccelli dovuta alla presenza fisica degli aerogeneratori con effetti fino a 500 metri di raggio (Meek et al., 1993; Leddy et al., 1999; Johnson et al., 2000) con punte di 800 metri (Winkelman, 1995 ed anche una riduzione del numero di uccelli migratori o svernanti per quell'area". A tal proposito si ritiene critica la presenza degli aerogeneratori:
 - n. 3, distante circa 600 m dal SIC/ZPS Murgia Alta e circa 600 m dall'IBAM Murge;
 - n. 8, distante circa 700 m dal SIC/ZPS Murgia Alta e meno di 700 in dall'IBA Murge;
 - n. 9, distante meno di 600 m dal SIC/ZPS Murgia Alta e meno di 500 m dall'IBA Murge;
 - n. 15, distante circa 600 m dall'IBA Murge;
 - n. 16, distante meno di 500 m dall'IBA Murge;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in

situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli articoli 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità... mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nell'art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire ...l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECRI-4221 602-3

- che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva

92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia in quanto Stato membro è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione soddisfacente;

- gli aerogeneratori n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono ubicati ad una distanza da fabbricati inferiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. In particolare: le distanze dei suddetti aerogeneratori da costruzioni rurali sono le seguenti: quello n. 1, circa 300 m, quello n. 2, circa 280 m, quello n. 5, circa 170 m, quello n. 6, circa 90 m, quello n. 7, circa 220 m, quello n. 8, circa 300 m, quello n. 16, circa 260 m, quello n. 20, circa 260 m, quello n. 21, circa 150 m, quello n. 22, circa 330 m, quello n. 24, circa 360 m, quello n. 25, circa 170 m, e quello n. 26, circa 190 m;
- l'aerogeneratore n. 20 dista meno di 300 m dalla SP 7;
- l'aerogeneratore n. 22 dista circa 40 m dal torrente Pentecchia vincolato PUTT/P. l'aerogeneratore n. 26 dista circa 130 m da un'area umida vincolata PUTT/P;
- il cavidotto di connessione con la rete tra gli aerogeneratori n. 18 e 23 attraversa un corso d'acqua vincolato dal PUTT/P;
- l'aerogeneratore n. 21 ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico.
- si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico un impianto eolico nel comune di Poggiorsini (Ba), proposto dalla FRL.EL S.p.A. - Via Portici, 14 - Bolzano -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sui BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 18

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento coltivazione di cava. Contrada "Parco del Vaglio" di Locorotondo. - Ditta IMAC di Romanazzo Angelo & C. s.n.c.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 7057 del 09.06.06 la Ditta IMAC s.n.c. con sede in Locorotondo (BA) in C.da Parco del Vaglio n.c., proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava, sita in loc. "C.da Parco del Vaglio" dell'agro di Locorotondo (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 53, particelle 6-269-270-308-352p-353-354-385-386-387-388-394;
- con nota prot. n. 7889 del 28.06.06 si invitava la stessa ditta a:

1. trasmettere copia di tutta la documentazione su supporto informatico;

2. depositare copia di tutta la documentazione presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo);

3. effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviare copia a tutte le Amministrazioni interessate;

- con nota acquisita al prot. 8839 del 20.07.06 la ditta trasmetteva copia del progetto e del SIA su supporto informatico ed inviava copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quo-

tidiani locale e nazionale come per legge;

- con nota prot. n. 10480 del 27.06.07 quest'ufficio, sentito il Comitato nella seduta del 22.05.07, richiedeva alla ditta di presentare integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 12007 del 23.07.07 la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:«omissis....
- Ampliamento cava di inerti e pietra da taglio Ampliamento in due lotti per complessivi 29.000 mq.
- Ricade in zona agricola; ambito B e "zona trulli" del PUTT;
- Visti gli atti e gli elaborati integrativi allegati, in merito a:
- certificazione in ordine alla compatibilità dell'ambiente circostante con gli effetti della rumorosità e vibrazioni,
- studio delle condizioni di stabilità dei fronti durante la fase estrattiva e con il recupero finale della cava;
- viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, - l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione si esprime parere favorevole omissis».
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.1.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione ammini-

strativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta IMAC s.nc. con sede in Locorotondo (BA) in C.da Parco del Vaglio n.c., per l'ampliamento di una cava sita in loc "C.da Parco dei Vaglio" dell'agro di Locorotondo (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 53, particelle 6-269-270-308-352p-353-354-385-386-387-388-394;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Locorotondo;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;

- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 gennaio 2008, n. 19

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento di una cava di calcare in località "Contrda Latrofa" in agro del comune di Bari-Carbonara. - Ditta Palella S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 6665 del 23.04.07 la Ditta Palella s.r.l., con sede in Bari-Carbonara in Genova n° 18, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "C.da Latrofa" dell'agro di Bari-Carbonara (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 16, particelle 17-18-19-36-46-57-28 e Fg. 20 particella 56;
- con nota prot. n. 7154 del 04.05.07 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;

- con nota acquisita al prot. 8760 del 31.04.07 la dita normalizzava l'istanza con marca da bollo, e trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota prot. n. 15789 del 11.10.07 quest'ufficio invitava la dita, a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato VIA nella seduta del 18.09.07; con acquisita al prot. n. 17496 del 19.11.07 la dita trasmetteva le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:« ... omissis....
- Vista la documentazione fornita dagli uffici,
- Vista l'istanza dei 20.04.2007 prot. 6665 del 23.04.2007 e la relativa documentazione in allegato;
- Visto il parere del Comitato Via del 18/09/2007;
- Viste le integrazioni del 08/11/2007 prot. 17496 Adel 19/11/2007;
- Il Comitato VIA. riscontra quanto di seguito riportato:
- Viene prodotta verifica di stabilità dei fronti di cava;
- Viene prodotto uno studio maggiormente dettagliato (cartografico/fotografico) circa le emergenze insediative all'intorno dell'area oggetto di studio con le indicazioni tipologiche e delle relative distanze;
- Vengono maggiormente dettagliate le modali-

- tà di recupero dell'area ed i relativi costi. Per quanto sopra il Comitato esprime parere favorevole all'intervento prescrivendo che, per prevenire la di propagazione di eventuali rumori e polveri vengano realizzate e/o rafforzate le barriere di verde nelle direzioni:
 - delle attività ricettive a circa 400 mt,
 - delle abitazioni a circa 200 mt,
 - del Cimitero Britannico a circa 650 mt omissis».
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta la Ditta Palella s.r.l., con sede in Bari-Carbonara in Genova n° 18, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "C.da Latrofa" dell'agro di Bari-Carbonara (BA)

contraddistinta nel NCT al Fg. 16, particelle 17-18-19-36-46-57-28 e Fg. 20 particella 56;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Bari;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 20

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il prolungamento del collegamento ferroviario del Quartiere residenziale San Paolo con l'area centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta e prolungamento dalla Fermata Ospedale S. Paolo alla zona Cecilia e alla zona Regioni in Agro di Modugno e Bari - Proponente: Ferrotranviaria S.p.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14632 del 11.12.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per prolungamento del collegamento ferroviario del Quartiere residenziale San Paolo con l'area centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta e prolungamento dalla Fermata Ospedale S. Paolo alla zona Cecilia e alla zona Regioni, proposto dalla Ferrotranviaria S.p.A.
- con nota prot. n. 00623 dell'11.01.2007 il Settore Ecologia invitava le Amministrazioni Comunali interessate dall'intervento a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando che non erano pervenute osservazioni, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;
- con nota acquisita in data 02.04.2007 l'Amministrazione Comunale di Modugno trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 06.12.06, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;
- con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 6394 del 17.04.2007 l'Amministrazione Comunale di Bari trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 18.12.2006, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. 4928 del 22.03.2007 esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto consiste nel prolungamento della linea ferroviaria a carattere metropolitano attual-

mente in costruzione tra la stazione di Bari Lamasinata e l'Ospedale regionale San Paolo. Il nuovo tratto sarà totalmente in sotterraneo dall'Ospedale regionale San Paolo alla stazione di testa di via delle Regioni, nei cuore dei quartieri San Paolo in Bari.

Il progetto rientra nel piano di potenziamento dei trasporti del Comune di Bari in particolare nell'accordo di Programma per il "nodo ferroviario" relativi alla realizzazione delle ferrovie metropolitane. L'obiettivo d'itale prolungamento è quello di raccordare la periferia della città di Bari e di Modugno con il centro urbano del capoluogo e scoraggiare contemporaneamente l'uso di mezzi di trasporto privati.

Il percorso della linea ferroviaria di progetto è di 1,279 Km circa, totalmente in galleria artificiale. Il tracciato si sviluppa in curva per 320 m per poi proseguire in rettilineo fino alla stazione di testa.

Il tracciato attraversa per una sua porzione il territorio all'estremità settentrionale del Comune di Modugno, in parte occupato dall'insediamento del quartiere Cecilia, densamente popolato. In tale zona è prevista una fermata a servizio del quartiere e della adiacente zona industriale..

Il tracciato attraversa due ambienti: quello periferico urbano dell'edilizia economica popolare a carattere semi intensivo e quello rurale a conduzione agricola saltuaria dei fondi rustici, generalmente destinato alla coltura dell'ulivo e del mandorlo, nei quali sono presenti ampi spazi degradati e/o abbandonati per effetto della adiacenza alle aree edificate urbane.

La parte iniziale del progetto incrocia il tratturo "Tratturello via Traiana".

L'itinerario in progetto interseca il Metanodotto urbano Italgas, le condotte di AQP e fogna bianca del comune di Modugno, mentre segue parallelamente nella parte in rettilineo l'elettrodotto RFI 150 KV. Queste criticità sono state oggetto di conferenze di servizi che hanno dato indicazioni sulle

misure da adottare in modo da ridurre i disagi alla popolazione. Per quanto riguarda l'elettrodotto, che posiziona 8 dei suoi tralicci proprio in corrispondenza della fascia di scavo, questo verrà spostato in altra sede, eliminando tra l'altro una delle situazioni di pericolo ambientale che condizionano la vita dei residenti.

I principali impatti, diretti e indiretti sono così schematizzabili:

VIABILITÀ E INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

Le modifiche alla circolazione in fase di cantiere potranno provocare l'insorgenza di situazioni di temporanea criticità; si potrebbero verificare incrementi localizzati di tasso di inquinamento atmosferico e del rumore connessi alla circolazione veicolare, in particolare nei nodi in cui il flusso di traffico risulti rallentato e aggravato dal transito dei mezzi di cantiere.

L'aumento delle emissioni indotte in fase di cantiere (particolato sospeso generato dalle operazioni di scavo; inquinanti legati all'incremento del traffico pesante e al rallentamento del traffico locale) può avere ricadute sulla salute pubblica.

Non si evincono, dalla relazione, valutazioni quantitative e eventuali misure riguardo ai flussi di traffico e alle emissioni in atmosfera.

INTERFERENZA CON LA FALDA E INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE:

Non si evincono, dalla relazione, indicazioni sufficienti sulla profondità della falda in corrispondenza dello scavo, si specifica solo che essa si trova superficialmente ed è di scarsa qualità e portata (11/sec.) e non continua nel sottosuolo. Non si danno indicazioni di conseguenti interferenze con questa in particolare in condizioni di regime abbondante di precipitazioni atmosferiche.

Negli elaborati, inoltre, non si descrivono le modalità di gestione delle acque né in fase di esercizio né in fase di cantiere.

INQUINAMENTO ACUSTICO.

L'inquinamento acustico si può ricondurre a due diverse tipologie (il rumore e le vibrazioni) generate in fase di cantiere dai macchinari utilizzati per le operazioni di scavo e di movimentazione di terra, e, in fase di esercizio, dai convogli.

Per quanto riguarda il rumore in fase di cantiere verranno installate delle barriere fonoassorbenti di altezze comprese tra 2,50 e 4,00 mt a tratti di 250 m (secondo l'avanzamento del cantiere) per tutto il tracciato.

Per quanto riguarda le vibrazioni in fase di cantiere, dai calcoli effettuati dalla ditta proponente, si attesta che queste supereranno di circa 22dB quello accettabile per il ricettore umano (ISO 2631-2).

Si propone un piano di lavoro atto a disturbare il meno possibile i residenti (fasce orarie, durata, intervalli di pausa, affissioni pubbliche di questi).

Per l'intero tratto di attraversamento urbano, la linea sarà intubata in galleria artificiale, nella quale saranno presenti elementi costruttivi tecnologicamente adatti ad assorbire vibrazioni e rumore. Inoltre la vicinanza dell'apparecchiatura di smorzamento (materassino resiliente sotto la platea di posa dei binari) alla sorgente di emissione consentirà un abbattimento del livello di rumorosità anche in relazione alle banchine di servizio alla sosta dei convogli.

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

1. si presti particolare cura nella fase di scavo del terreno in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere e si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;

2. sia effettuato il monitoraggio periodico della qualità dell'aria, in fase di cantiere e di esercizio, con la predisposizione all'occorrenza di azioni di

mitigazione degli impatti. Questa attività sarà realizzata con il coordinamento delle strutture competenti (ASL, ARPA);

3. sia effettuato il monitoraggio acustico (rumore e vibrazioni), sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Dovrà essere valutato l'innalzamento del livello acustico in fase di cantiere e dovranno essere valutate che le mitigazioni previste siano efficaci a non arrecare disturbo ai degenti dell'Ospedale San Paolo e alla popolazione residente. Questa attività sarà realizzata con il coordinamento delle strutture competenti (ASL, ARPA);

4. si presti particolare attenzione, nella fase di cantiere, alle operazioni di scavo in modo da limitare il più possibile le vibrazioni dovute ai mezzi e ci si attenga scrupolosamente agli orari e agli intervalli previsti, che dovranno essere opportunamente e preventivamente pubblicizzati, al fine di limitare disturbi alla popolazione residente;

5. in fase di realizzazione si predispongano gli strumenti per la misurazione periodica (in fase di esercizio) del livello piezometrico di falda a monte ed a valle dell'area di progetto, al fine di rilevare eventuali variazioni della stessa che possano indurre condizioni di pericolosità sia sull'opera in progetto che sugli edifici circostanti;

6 riguardo alla vegetazione fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti, per il previsto incremento di vegetazione si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ad es. per le essenze arboree *Quercus Quercus cerrus*, *Quercus pubescens*, ecc., per le specie arbustive *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis*, ecc.)

7. siano concordate, con l'amministrazione comunale adeguate misure per la mitigazione degli impatti causati dall'aumento del traffico veicolare (es. predisponendo per gli utenti- abituali un percorso ferroviario alternativo o potenziando il trasporto pubblico su gomma);

8. la scelta di cave di prestito e discariche sia

operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

9. la tempistica dei lavori deve mirare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamando l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per prolungamento del collegamento ferroviario del Quartiere residenziale San Paolo con l'area centrale della città di Bari integrato alla linea ferroviaria Bari-Barletta e Prolungamento dalla Fermata Ospedale S. Paolo alla zona Cecilia e alla zona Regioni, proposto dalla Ferrotranviaria S.p.A., escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- In particolare si segnala la necessità di acquisire il previsto parere dall'Assessorato per l'Assetto del territorio vista la presenza di aree vincolate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 21

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione impianto eolico nel comune di Laterza (Ta) - Proponente: Progetto Energia S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 31.07.2006 la Progetto Energia S.r.l. - Via Borra, 35 - Livorno - presentava istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Laterza (Ta) in loc. Difesa Melodia - Corte Matera - Difesa Murgia;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 9764 del 22.08.2006 depositava nuovamente gli elaborati prodotti su supporto informatico in formato pdf;
- con nota prot. n. 10421 dell'08.09.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Laterza, Provincia di Taranto e Ufficio Energia presso l'Assessorato Sviluppo Economico - Regione Puglia -) ed a provvedere al deposito e alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota prot. n. 11543 del 05.10.2006 giungevano delle osservazioni relativamente all'intervento in oggetto da parte dell'Associazione per la conservazione della natura LIPU;
- con nota prot. n. 11545 del 05.10.2006 giungevano altre osservazioni da parte del geologo Maria Assunta Maggio;
- con nota prot. n. 11860 del 12.10.2006 il Settore Ecologia trasmetteva le osservazioni pervenute dall'Associazione LIPU alla società proponente "...con invito a presentare controdeduzioni in merito ai sensi dell'art. 12, comma 3 L R n 11/01...". Con successiva nota prot n. 12162 del 17.10.2006 trasmetteva anche le osservazioni pervenute dal geologo Maria Assunta Maggio;
- con nota acquisita al prot. n. 12309 del 19.10.2006 il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto evidenziava che " ... ai sensi dell'art. 10, c. 1, del regolamento Regionale n. 9 del 23.06.06, la progettazione degli impianti eolici e la valutazione dell'impatto ambientale deve inquadrarsi nel PRIE di riferimento (Piano Regolatore per l'installazione di impianti eolici) e nella relativa area eleggibile. Poichè dagli atti progettuali non è possibile verificare l'eleggibilità su cui sarà localizzato l'impianto di che trattasi, si comunica che allo stato non è possibile esprimere alcun parere... ";
- con nota acquisita al prot. n. 12261 del 18.10.2006 la società istante riscontrava la nota precedentemente esplicitata e presentava delle osservazioni in merito;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12337 del 19.10.2006 trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Libero", sul quotidiano locale "Corriere del Giorno" e sul B.U.R.P n. 105, tutti del 17.08.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 12339 del 19.10.2006 il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto richiedeva documentazione progettuale integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 12619 del 27.10.2006 veniva trasmesso il parere favorevole condizionato del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto di Taranto;
- con nota DPN/5D/2006/26978, acquisita al prot. n. 13578 del 15.11.2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in merito alle osservazioni presentate dalla LIPU relative alla realizzazione della centrale eolica in argomento rilevava che: "...Gli impianti ricadrebbero a ridosso dell'IBA n. 139 "Gravine" e nelle vicinanze del SIC-ZPS IT91200007 "Murgia Alta". A tal proposito si ribadisce che le disposizioni sui vincoli di tutela di cui all'art. 4 - Zone di protezione Speciale, valgono anche per le IBA. Pertanto, lo Stato membro, così come le autorità locali, sono tenuti ad adottare in queste aree misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative per la loro sopravvivenza e/o

riproduzione. Per la vicinanza inoltre del sito di importanza Comunitaria nonché Zona di Protezione Speciale IT9120007 "Murgia Alta", sarebbe opportuno espletare la Valutazione d'incidenza per individuare quantificare eventuali effetti impattanti a carico di habitat e specie presenti nel sito. Tale procedura, ..., va applicata anche a piani e/o progetti che, pur ricadendo al di fuori di aree Natura 2000, sono comunque suscettibili di arrecare effetti impattanti a carico delle stesse, a causa delle correlazioni che spesso si stabiliscono tra le zone che subiscono l'impatto...";

- con nota acquisita al prot. n. 778 del 12.01.2007 la società istante trasmetteva le controdeduzioni in merito alle osservazioni della LIPU;
- con nota acquisita al prot. n. 2642 del 15.02.2007 lo Sportello Unico Edilizia del comune di Laterza trasmetteva la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2006, nonché l'attestazione di avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito dei progetti eolici presentati presso lo stesso comune. Tra questi l'impianto proposto dalla Progetto Energia S.r.l., la cui affissione dell'avviso pubblico risulta essere stata effettuata dal 28.11 al 28.12.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 2694 del 5.02.2007 il Comitato Nazionale del Paesaggio, Associ per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti, Italia Nostra e la LIPU trasmettevano osservazioni relativamente ai progetti eolici presentati nei comuni di Laterza e Castellaneta;
- con nota prot. n. 3286 del 22.02.2007 il Settore Ecologia comunicava al sindaco del comune di Laterza e, per conoscenza alla ditta istante, che: "... per l'intervento proposto da Progetto "Energia" (data di presentazione 31.07.06) è stata chiesta la procedura di VIA relativamente alla quale la norma prevede le pubblicazioni di cui all'art. 11, c. 2, L.R. N 11/01 e non già la pubblicazione all'albo pre-

torio comunale, ... Si coglie l'occasione altresì per sollecitare il comune di Laterza, nel dover esprimere il proprio parere..., a voler fornire ogni adeguato chiarimento ... soprattutto in relazione ad interferenze e/o sovrapposizioni di impianti e/o diritti e/o convenzioni già in essere da parte di alcune società rispetto ad altre. Tutto ciò, si ribadisce ancora una volta, al fine di evitare inutili contenziosi eventualmente innescabili da mancanza di chiarezza nei rapporti in essere tra ogni singolo proponente e l'Amministrazione Comunale di Laterza. Si ritiene infine di dover ricordare, perché codesto Comune possa serenamente effettuare le proprie valutazioni, che ad oggi, (e cioè in fase transitoria - assenza di PRIE) il parametro di controllo prevede che nel territorio di Laterza possano trovare allocazione n. 35/39 aerogeneratori (con d. 80/90);

- con nota prot. n. 4661 del 19.03.2007 il Settore Ecologia trasmetteva alle società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta, e quindi tra queste alla Progetto Energia S.r.l., le osservazioni pervenute da parte Comitato Nazionale del Paesaggio, Associazione per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti, Italia Nostra e la LIPU, con invito a presentare controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 6569 del 23.04.2007 Sportello Unico Edilizia del comune di Laterza si trasmetteva il proprio parere favorevole condizionato non avendo rilevato per il merito, elementi ostativi alla realizzazione dell'opera con nota acquisita al prot. n. 6574 del 23.04.2007 la ditta proponente trasmetteva comunicazione avente ad oggetto: Riscontro della comunicazione prot. 3286 datata 22.02.07 "Parchi eolici nel comune di Laterza" della Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia indirizzata al comune di Laterza e per conoscenza a Progetto Energia S.r.l. - Con successiva nota acquisita al prot. n. 6575 del 23.04.2007 trasmetteva ulteriore comunicazione avente ad oggetto: "Controdeduzioni in merito alle Osservazioni alla valutazione integrata di pro-

- getti di centrali eoliche industriali presentati nei comuni di laterza e Castellaneta (Ta) - 15 progetti per 477 torri dà 125 m altezza - nella fascia territoriale ricadente tra i SIC- ZPS "Murgia Alta ", "Area delle Gravine ", "Gravine di Matera" e il SIC "Murge di Sud Est" trasmesse dall'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con comunicazione datata 19 marzo 2007...;
- con nota prot. n. 7155 del 04.05.2007 il Settore Ecologia trasmetteva al Ministero dell'Ambiente, al Comitato Nazionale del Paesaggio ed alla LIPU, le note acquisite al protocollo ai nn 778 e 6569/07 sopra esplicitate,
 - con nota acquisita al protocollo n 8146 del 22.05.2007 la ditta istante comunicava tra l'altro i pareri favorevoli espressi anche dalla Comunità Montana della Murgia Tarantina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Terna S.p.A. - Enel Distribuzione S.p.A. - Regione Puglia -Ass.to LL.PP. - Risorse Naturali - Difesa del. Suolo - Struttura Tecnica Regionale Periferica (Genio Civile) -, Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata -Aeronautica Militare 16° Reparto Campale ufficio Demanio - , Agenzia del Demanio (filiale Puglia), Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - A.M. - CIGA, Comando Reclutamento e forze Completamento Puglia, Gestore Servizi:, Elettrici, Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, ENAV, ENAC;
 - con nota datata 29.05.2007 e pervenuta il 04.06.2007 la società proponente trasmetteva ulteriori pareri dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 03909 del 16.06.2007) e dall'Autorità di Bacino della Basilicata (prot. n. 2235/8013 del 21.08.06);
 - con nota datata 19.06.2007 la società istante trasmetteva copia della progettazione definitiva, della canna di consegna e dei raccordi alla linea a 150 kV "Matera-Ginosa Marina" di proprietà di Enel Distribuzione e, pertanto, richiedeva di voler esprimere la propria accettazione della progettazione,
 - con nota acquisita al prot n 104,66 del 27.06.2007 la ditta proponente trasmetteva nota avente ad oggetto Comunicazione di aggiornamento relativa al parere prot 03909, del 16.05.2007 dell'Autorità di Bacino della Puglia,
 - con nota acquisita al prot. n. 10613 del 28.06.2008 la predetta società aggiornava del completamento della progettazione esecutiva degli interventi per la connessione elettrica come da soluzione tecnica rilasciata da Terna S.p.A. - Enel Distribuzione S.p.A.
 - con nota prot. n 13964 dell' 11.09.2007 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg. le di VIA nella seduta del 07.09.05, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale e pertanto invitava la stessa società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione. Nella predetta nota veniva specificato che: "... il progetto in esame consiste nella realizzazione di 21 aerogeneratori, ciascuno dotato di pale aventi diametro di 90-100 m. La potenza complessiva installata è di 50-60 MW. L'impianto occupa un'area complessiva di 150 Ha. Non è dichiarata la lunghezza complessiva della viabilità di servizio. In base alla vigente legislazione a livello regionale (L.R. n° 11 del 12 aprile 2001 e s.m.i.) l'intervento in esame è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA (B.2 g/3 Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento). Il proponente ha tuttavia inteso assoggettare l'intervento a V.I.A. volontaria. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole del Comune di Laterza e quello negativo dell'Ufficio Parchi presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia.

CARATTERISTICHE DEL SITO



L'area di progetto è circondata (distanza minima 350 metri, massima 3 km) da SIC, ZPS, IBA, Area protetta. In particolare:

- Ad ovest e a sud dell'area di progetto (circa 350 metri dall'aerogeneratore più ad est) è presente il SIC e ZPS IT9130007 "Area delle Gravine".
- A sud sud-ovest dell'impianto è presente il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine Zona 1.
- Tutto l'impianto ricade in zona vincolata PUTT/P p09c Zone Gestione Sociale.
- Le aree protette e il SIC ZPS coincidono con l'area IBA IT 139.
- A sud-est dell'impianto è presente un'area vincolata PUTT/P p04a Boschi (circa 600 metri).
- Ad ovest dell'impianto è presente un'area vincolata PUTT/P p04b Macchie (700. metri).
- Circa metà dell'impianto ricade in area vincolata PUTT/P p03a Vincolo Idrogeologico.
- L'area di impianto ad est dista circa 800 metri dall'area IBA IT 139.
- L'area dell'impianto è classificata dal PUTT come Zona di tipo C valore distinguibile assolutamente conto degli impatti sulle componenti naturali nell'area del campo eolico.

Il SIA (tav. L 1-2 pag. 24) afferma che " ...sono completamente assenti le specie della flora associate alla steppa mediterranea della "Area delle Gravine" nonché quelle elencate nella direttiva comunitaria 92/43/CEE e nell'Allegato D lett. b) e sottoposta a disciplina di conservazione e tutela ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 0357 come aggiornato e coordinato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n°120." ...

Ancora (tav. L 1-2 pag. 27) afferma che: "In conclusione si può affermare - che la modifica-

zione dell'habitat determinata, dalla realizzazione del Campo Eolico di progetto, in corrispondenza di un'area priva di caratteristiche naturali, in quanto già da tempo totalmente asservita alle attività antropiche quali la produzione agricola, può ritenersi praticamente nullo."

Viceversa, in base alla documentazione rinvenibile in Assessorato, si rileva come nell'area del campo eolico sono presenti estese superfici di "Steppe" e di "Steppe in evoluzione", inquadrati come habitat d'interesse comunitario prioritario dei "Percorsi substeppici di graminee. e piante annue (Thero-Brachypodietea)" e/o delle "Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee". Sono, inoltre, presenti piccole formazioni di sclerofille sempreverdi.

L'incidenza percentuale di queste formazioni naturali e/o seminaturali, utilizzando i codici Corine, d'interesse comunitario si evince che nell'area di ubicazione delle pale sono presenti in percentuale circa il 54 % di habitat d'interesse comunitario; mentre nell'area Buffer è presente circa il 50% di habitat d'interesse comunitario. Si rileva pertanto una significativa presenza di habitat e specie vegetali d'interesse comunitario. Dall'analisi si rileva come alcune pale sono ubicate direttamente su superfici interessate da habitat d'interesse comunitario.

Il SIA (tav. L 1-2 pag. 24) afferma che "Il sito della Centrale Eolica risulta privo della steppa mediterranea della Murgia e degli animali che in essa vivono e si nutrono e, pertanto, non sono presenti le specie elencate nell'Allegato D lettera a) e sottoposta a disciplina di conservazione e tutela ai sensi del D.P.R. n°8 settembre 1997 n°357 come aggiornato e coordinato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n°120." ancora il SIA (tav. L 1-2 pag. 38) afferma che "Pertanto, i terreni su cui ricade il Campo eolico di progetto, attualmente utilizzati per gli scopi agricoli-zootecnici, non può essere utilizzato né per nidificare né per riprodursi né per la ricerca del cibo da parte delle specie animali protette".

Invece, dall'analisi dello studio elaborato nell'ambito del progetto POR 2000-2006 - Misura 1.6 - Linea di intervento n. 2 "Piano d'azione per la conservazione del Capovaccaio, e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e del Nibbio bruno nella ZPS-SIC "Area delle Gravine" si rileva come l'area sia di grande importanza per la conservazione dell'avifauna. I risultati hanno dimostrato che "Tra le specie ornitiche rilevate, 15 sono specie prioritarie a livello comunitario in quanto inserite nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CE: Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Capovaccaio, Biancone, Falco di palude, Albanella minore, Grillaio, Occhione, Succiapapere, Ghiandaia marina, Calandra, Calandrella, Tottavilla e Averla cenerina.

Gli ambienti aperti oggetto di censimento sono utilizzati da alcune di queste specie (es.- Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Biancone) come habitat trofico, da altre (es.: Occhione, Calandra, Calandrella, Tottavilla, e Averla cenerina) come habitat riproduttivo" e che le aree a mosaico tra seminativi e steppa, anche esterne ai transetti, possono ospitare con alta probabilità le specie di interesse comunitario rilevate all'interno dei transetti per continuità dell'habitat di specie, nella relazione, infatti, si afferma: "In particolare, una perlustrazione preliminare dei dati indica che diverse specie di interesse comunitario sono osservate più facilmente (es: Capovaccaio) o hanno concentrazioni riproduttive maggiori (es.- Occhione Calandra) nelle zone di studio collinari al confine tra le regioni Puglia e Basilicata includendo le contigue aree non comprese nel SIC - ZPS caratterizzate da seminativi e da mosaici substeppici. I confini della ZPS quindi, dovrebbero essere ampliati a tutte quelle. aree che presentano una struttura vegetazionale caratterizzata da un mosaico tra seminativi e aree steppiche al fine di garantire una protezione più efficace di tali specie. ". L'area del presente parco eolico, quindi, presenta tutte le caratteristiche per ospitare le specie d'interesse comunitario rilevate nello studio e per rappresentare un'area importante per la loro conservazione.

Relativamente al possibile impatto su una delle specie di maggiore valore naturalistico e scientifi-

co presenti nell'area, il Grillaio (Falco naumanni) specie prioritaria d'interesse comunitario, il STA svolge un'analisi approfondita citando numerose bibliografie, arrivando a conclusioni che contraddicono in maniera evidente quanto emerge dagli studi specifici sulla specie. In particolare ad es, il SIA nella tav. L 1-2 pag. 34 riporta "Il Grillaio non frequenta l'area destinata ad ospitare il Campo Eolico nelle condizioni attuali in quanto essa non costituisce il suo territorio trofico né l'ambiente con condizioni nel quale abitualmente possa nidificare. In modo più ampio, i dati desunti da studi specifici sulle specie della fauna da tutelare presente in modo permanente o temporaneo nelle aree della Murgia nonché attinti direttamente durante l'esecuzione di alcuni sopralluoghi effettuati nell'area in oggetto, consentono di affermare che in corrispondenza del sito del Campo Eolico di progetto non si rileva la presenza di habitat e di specie faunistiche ritenute prioritarie."

Lo S.I.A., nella tav. L 1-2 pag. 37 riporta "Alla luce di quanto precedentemente scritto la distanza degli aerogeneratori dal centro urbano "storico" vero e proprio pari a 2.700 m si rivela una misura di mitigazione degli impatti diretti e, in particolare, per quelli di collisione, in quanto si riduce drasticamente o addirittura si potrebbe così completamente annullare il rischio di collisione per il Grillaio nei mesi in cui la sua mobilità è più intensa e più frequente in un'area decisamente più ristretta, in corrispondenza della quale non troverà alcun ostacolo. Pertanto, il Campo Eolico di progetto, in virtù della sua estensione, della tipologia degli aerogeneratori e della ubicazione all'esterno dell'area di nidificazione e trofica del grillaio, è in grado di produrre impatti poco significativi.

Dalla bibliografia relativa ad aree più prossime al campo eolico in oggetto, si rileva come il Grillaio utilizzi per le sue attività trofiche soprattutto le aree di pseudo-steppa, formate da habitat, Festuco-Brometalia e Thero-Brachypodietea, prioritari ai sensi della Direttiva 92/43 CEE ed anche le aree a seminativi principalmente nel periodo primaverile e dopo la trebbiatura (Sigismondi et al. 1996, 2003).

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 350 m.

Norme tecniche relative alle strade

La viabilità consiste in una serie di strade, da realizzare in parte ex novo, e di piazzole al fine da raggiungere i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori, il rivestimento sarà del tipo macadam. Non è dichiarata la lunghezza delle nuove strade da realizzare.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori saranno interrati alla profondità di 1,20 m i tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre.

La stazione elettrica di trasformazione MT/AT occuperà una superficie di 13500 mq e sarà ubicata in Contrada Difesa Murgia, al di sotto del tracciato dell'elettrodotto esistente 150, kv.

L'immissione in Rete avverrà mediante allacciamento con "palo gatto". Non è dichiarata la lunghezza dell'elettrodotto.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 500 m², nella fase di cantiere.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto e prevista la dismissione dell'impianto

Misure di compensazione

Sono previste una serie di misure, coerenti con le indicazioni delle Linee Guida, per minimizzare gli impatti a carico delle componenti ambientali

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché dei contenuti del parere espresso dall'ufficio Parchi, considerando che:

- il progetto interessa direttamente superfici occupate da habitat naturali e specie florofaunistiche di grande importanza scientifica e conservazionistica.
- Con presenza di habitat e specie d'interesse comunitario anche prioritarie;
- il progetto comporta un impatto diretto sulle componenti naturali attraverso la trasformazione di estese superfici occupate da habitat naturali;
- il progetto comporta un impatto diretto sulla conservazione di specie d'interesse comunitario e non attraverso la trasformazione di habitat di specie, quali: *Burhinus oedicnemus*, *Melanocorypha calandra*, *Neophron percnopterus*, *Anthus campestris*, *Circaetus gallicus*, *Oenanthe hispanica*, *Coturnix coturnix*, *Calandrella brachydactyla*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Lullula arborea*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, ecc.;
- il progetto comporta un impatto diretto sulla conservazione di specie d'interesse comunitario attraverso un'alta probabilità di mortalità per collisione in particolare sulla specie prioritaria *Falco naumanni* presente con una colonia nidificante nel vicino centro storico di Laterza;
- il progetto comporta un impatto diretto sulla conservazione di specie d'interesse comunitario attraverso un'alta probabilità di mortalità per collisione lungo le rotte di spostamento delle specie di uccelli presenti nei seguenti siti della Rete Natura 2000: SIC-ZPS "Area

delle Gravine", il SIC-ZPS "Alta Murgia" e il SIC-ZPS "Gravina di Matera" e del Parco Regionale "Terra delle Gravine";

- il progetto accentua il fenomeno della frammentazione degli habitat e habitat di specie.
- la documentazione presentata non consente di valutare l'impatto sul paesaggio, poiché i punti di rilievo individuati sono a ridosso dell'area di progetto. Non si evince la distanza massima in ogni direzione da cui l'impianto sarebbe visibile e la visibilità da punti di vista privilegiati.

Si esprime parere non favorevole alla compatibilità ambientale delle opere di progetto...";

- con nota acquisita al prot. n. 14697 del 24.09.2007 la Progetto Energia S.r.l. trasmetteva nota avente ad oggetto: "... Istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i e contestuale atto di invito e diffida...";
- con successiva nota acquisita al prot. n. 15037 del 28.09.2007 la società istante forniva le controdeduzioni al parere negativo e depositava osservazioni e documenti;
- con nota prot. n. 15094 del 02.10.2007 il Settore Ecologia forniva dei chiarimenti in riscontro alla sopra esplicitata nota acquisita al prot. n. 14697/07 formalizzando totale disponibilità per ogni consultazione e/o visione di tutta la documentazione agli atti in ossequio ad ogni principio di trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- con nota acquisita al prot. n. 16761 del 29.10.2007 la ditta proponente trasmetteva atto di invito e diffida in merito ai contenuti del quale il Settore Ecologia, con nota prot. n. 16792 del 31.10.2007, forniva ulteriori precisazioni e ribadiva ancora una volta la totale disponibilità dell'Ufficio per ogni consultazione, visione ed accesso agli atti (diritto comunque mai esercitato dalla società nean-

che in via informale); detta nota veniva trasmessa anche alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bari.

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.11.2007, esaminati gli atti tecnico-amministrativi, valutate le osservazioni e le controdeduzioni di cui sopra, ha rilevato quanto segue:

Prima di entrare nel merito delle osservazioni presentate dal proponente, prot. n. 15037 del 28 settembre 2007, è opportuno fare una considerazione relativamente ai contenuti molto diversi delle osservazioni e dello studio gli SIA allegato al progetto.

In via generale, infatti, si rileva come le osservazioni non contestano la presenza dell'impatto che ha portato all'emissione del parere negativo, ma entrano nel merito della quantificazione degli impatti, confermando di conseguenza la presenza degli habitat e degli habitat di specie e degli impatti su di essi.

Si rileva, pertanto, una rilevante e inspiegabile contraddittorietà tra i contenuti e le valutazioni dello studio di SIA e le osservazioni presentate in risposta al parere negativo, prot. n. 13964 del 11.09.2007, emesso da questo Settore. Nelle osservazioni, infatti, non si contesta l'assenza degli impatti ma si valuta solo la loro gradualità e stima di impatto contraddicendo quanto espresso, invece, nello studio di SIA.

Alcune delle contraddizioni più rilevanti appaiono:

- nello studio SIA era allegata la carta A5 "Uso del Suolo", dalla quale si rilevava come quasi tutta l'area occupata dall'impianto risultava occupata da "Seminativo". In seguito nella risposta alle nostre osservazioni viene prodotta una "Carta land use e della vegetazione del sito d'intervento e di una fascia perimetrale pari a i km" che presenta dati del tutto diversi con numerosa presenza di numerose superfici interessate da habitat d'interesse comunitario,

anche -prioritario, precedentemente non rilevato, in particolare-"Praterie substeppeiche (Lygeo-stipetea e Tehro-brahypodieiea)" per un 15%; "Pascolo arboratè con specie dei Lygeo-stzpetea e Tehro-brahypodzetea e Quercus ilicis" per un 16%, "Vegetazione arbustiva a prevalenza di Sclerofille sempreverdi (Pistacio ramnetalia alateami) per una superficie non quantificata, mentre solo il 50,9% risulta interessato da seminativo.

- il SIA (tav. L 1-2 pag. 24) affermava che " sono completamente assenti le specie della flora associate alla steppa mediterranea della "Area delle Gravine" nonché quelle elencate nella direttiva comunitaria 92/43/CEE e nell'Allegato D lett. b) e sottoposta; a disciplina di conservazione e tutela ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 come aggiornato e coordinato dal D.P.R., 12 marzo 2003 n° 120 dall'analisi della carta ora prodotta si rileva invece la presenza di habitat;
- il SIA (tav. L. 172 pag. 27) afferma che: "In conclusione si può affermare che la modificazione dell'habitat determinata dalla realizzazione del Campo Eolico di progetto, in corrispondenza di un'area, priva di caratteristiche naturali, in quanto già da tempo totalmente asservita alle attività antropiche quali la produzione agricola, può ritenersi praticamente nullo." dall'analisi della carta ora prodotta si rileva invece la presenza di habitat naturali per oltre il 30% dell'area interessata;
- il SIA (tav. L 1-2 pag. 24) afferma che "Il sito della Centrale Eolica risulta privo della steppa mediterranea della Murgia e degli animali che in essa vivono e si nutrono e, pertanto, non sono presenti le specie elencate nell'Allegato D lettera a) e sottoposta a disciplina di conservazione e tutela ai sensi del D.P.R. n° 8 settembre 1997 n°357 come aggiornato e coordinato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n°120" e ancora il SIA (tav. L 1-2 pag. 38) afferma che "Pertanto, i terreni su cui ricade il Campo eolico di progetto, attualmente utilizzati per gli scopi agricoli-zootecnici, non può essere utilizzato né per

nidificare né per riprodursi, né per la ricerca del cibo da parte delle specie animali protette". Nelle osservazioni presentate si conferma, invece, quanto espresso nel parere negativo, prot. n. 13964 del 11.09.2007 del Settore Ecologia, confermando la nidificazione per *Burhinus oedicnemus*, *Melanocorypha calandria*, *Anthus campestris* *Calandrella. brchydactyla*, *Oenanthe hispanica*, e la presenza a fini trofici per *Falco naumanni* e per altre specie.

Entriamo ora nella analisi delle osservazioni presentate in risposta al parere negativo, analizzando i vari punti delle osservazioni ...

a) Par. 2.5 delle osservazioni si afferma che 14 pale (pale n 2-15 e 21) insistono aree seminativo, tre su particelle erborate miste oliveto/mandorleto (17, 19 e 20), due in pascolo arborato (16 e 18) e una sola in pseudosteppa (1), evidenziando come "...l'impianto delle pale eoliche è stato predisposto in maniera tale da interessare il meno possibile aree di elevato valore floristico-vegetazionale . Si rileva come dalla semplice analisi della "Carta land use e della vegetazione del sito d'intervento e di una fascia perimetrale pari a 1 km" le pale su habitat risultano essere la n. 1, 16, 19, 18, 2 mentre le n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 sono inserite a contatto con aree occupate da habitat, mentre solo la n. 21, 13, 14, 11 sono in piena coltura agraria. E' da rilevare come molte aree risultano essere state spietrate e messe a coltura in tempi recenti successivi al 1997 come rilevabile dalla Fig. 1 e Fig. 2 di confronto allegate.

b) Par. 2.6 delle osservazioni In questa parte si afferma che nella fase progettuale si è cercato di evitare per quanto possibile di interessare superfici a sclerofille e pseudosteppa. Tale affermazione appare incomprensibile in quanto nel SIA si affermava, invece, che tali tipologie ambientali erano assenti non è chiaro quindi come se ne sia potuto tenere conto in fase di progettazione. Una corretta valutazione di tali presenze avrebbe potuto in fase di progettazione portare allo spostamento dell'impianto in altra area con sole superfici agricole. Si prosegue nel calcolo delle superfici di habitat sottratto attraverso il solo calcolo della superficie

della piazzola, stimata in circa 1000 m², delle 4 torri eoliche su habitat, affermando che comprese le strade a servizio delle torri sono interessate solo 8408 m² di habitat. Come evidenziato al precedente punto a) le pale che interessano habitat risultano in numero maggiore rispetto a quanto affermato dal proponente e di conseguenza: tutto il calcolo appare sottostimato. Nel merito si intende affermare che la stima di un impatto non è rappresentata solo dalla semplice sottrazione numerica di un habitat ma da un insieme di fattori (rumore, disturbo; dispersione di polveri, ecc.) che sommandosi tra loro e con effetto sinergico, spesso difficilmente calcolabile, producono un impatto. Tale calcolo appare ancora più complesso quando, come in questo caso devono valutarsi effetti su specie viventi e sistemi ambientali complessi. Occorre evidenziare, come si rileva dalla stessa Carta Corine allegata alle osservazioni, che le aree dove si intende, ubicare l'impianto eolico sono le prime aree a Pseudosteppa, habitat prioritario d'interesse comunitario, presenti a ovest della Gravina di Laterza, quindi di rilevante importanza a livello locale. Appena a Nord del comune di Laterza, come rilevabile dalla stessa carta Corine, vi è, invece, una estesa presenza di sistemi agrari a seminativi, aree sulle quali l'ubicazione dell'impianto non avrebbero comportato impatti significativi.

c) Par. 2.7 delle osservazioni In questo paragrafo si entra nel merito della stima dell'impatto sulle specie faunistiche. Si presenta per le specie di uccelli, più significative una scheda generale riassuntiva delle caratteristiche ecologiche delle specie. Si afferma che le seguenti specie d'interesse comunitario nidificano nell'area d'intervento, *Burhinus oedicephalus*, *Melanocorypha calan-*

dra, *Anthus campestris*, *Calandrella brachydactyla*, *Oenanthe hispanica*. Per molte altre specie, Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Quaglia (*Coturnix c.*), ecc., si afferma che le stesse non nidificano nell'area dell'intervento, che la frequentano solo a fini trofici e/o durante le migrazioni, minimizzando quindi il possibile impatto. Si prosegue attraverso il calcolo della possibile area sottratta alla fauna, che secondo quanto riportato da Fox et al. (2006) può essere stimato nel 2-5% dell'intera area in cui si sviluppa l'impianto. Secondo questo metodo si tratta comunque di un valore rilevante

- compreso tra 31, 21 e 78 ha, sulla superficie totale dell'impianto, 1560,6 ha riportata nella tab del par. 2.6. In realtà tale dato potrebbe essere facilmente contestato utilizzando le risultanze di numerose indagini scientifiche (Meek e Al. 1990; Lddy e Al. 1999; Johnson e AL 2000; Winkelmann 1995) che stimano come l'area di disturbo possa estendersi dai 100 agli 800 m. L'utilizzo di tale approccio più cautelativo appare più idoneo al caso in esame attesa l'ubicazione del parco eolico tra due aree parco. Tale sottrazione di habitat colpisce pesantemente anche le specie non nidificanti nell'area, Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Grillaio (*Falco naumanni*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Gufo reale (*Bubo bubo*) che perdono un'area trofica importante.

Tav. 1 - Area d'intervento ortofoto del 1997




d) Par. 2.8 delle osservazioni. Le osservazioni entrano nel merito del calcolo della mortalità che le pale eoliche possono produrre sull'avifauna e citando dati bibliografici che, nelle linee generali sono condivisibili. Tuttavia, è da tener presente, che le popolazioni delle specie presenti sono formate da pochi individui, e che pertanto anche la sola perdita di un individuo per collisione può comportare il rischio di estinzione locale.

- Per tutto quanto sopra evidenziato, fatte salve le considerazioni esposte nel parere: negativo, prot. n. 13964 del 11.09.2007 che si ritengono parte integrante del presente parere, il

Comitato Reg.le di VIA rileva che le osservazioni presentate dal proponente, prot. n. 15037 del 28 settembre 2007, non escludono gli impatti che hanno portato all'emissione del parere negativo, ma entrano solo nel merito della stima d'impatto, confermando la presenza degli habitat e degli habitat di specie e degli impatti su di essi, pertanto ritiene di confermare il parere negativo precedentemente espresso., rilevando un impatto significativo a causa della realizzazione del presente progetto.

Tav. 1 - Area d'intervento ortofoto del 2005 con indicazione delle aree spietrate



- Vista la LR. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste e direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N.

28/2001; e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere, a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.11.2007, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il, progetto di impianto eolico nel comune di Laterza (Ta) in loc. Difesa Melodia - Corte Matera -

Difesa Murgia, proposto da Progetto Energia S.r.l. - Via Borra, 35 - Livorno;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 22

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ripresa ed ampliamento di una cava di calcare da taglio in località "Salamina" in agro del comune di Fasano (Br). -Ditta Petrale (Lithos) di Calella Stefano.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 6135 del 13.04.07 la Ditta Petrale (Lithos) di Calella Stefano, con sede a Fasano in C.da Salamina, s.n.c., proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la ripresa e l'ampliamento di una cava di calcare da taglio sita in be.

"Salamina" dell'agro di Fasano (Br) contraddistinta nel NCT al Fg. 87, particelle 106 e 129;

- con nota prot. n. 7153 del 04.05.07 si invitava la stessa ditta a trasmettere copia degli elaborati del SIA e di progetto su supporto informatico, a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. n. 8075 del 22.05.07 la Provincia di Brindisi invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni e a trasmetterne copia;
- con nota acquisita al prot. 11009 del 03.07.07 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota acquisita al prot. n. 17405 del 16.11.07 la Provincia di Brindisi trasmetteva proprio parere favorevole all'intervento proposto;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: «... omissis... La Ditta Petrale (Lithos) di Calella Stefano con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di pietra calcarea da realizzarsi in corrispondenza di una cava già parzialmente sfruttata e attualmente dimessa.

Il progetto prevede la ripresa dell'attività estrat-

tiva interrotta in passato attraverso lo sfruttamento del giacimento calcareo ancora in sito, e un ulteriore ampliamento dell'area di coltivazione.

La richiesta d'autorizzazione dell'attività estrattiva riguarda le p.lle n. 106-129 del foglio n. 87 del Comune di Fasano per una superficie complessiva di circa 56.700 mq.; la superficie, limitatamente alla sola area di cava esistente, può essere stimata in circa 4.700 mq.

In particolare in direzione nord, in posizione subito adiacente l'area d'interesse, si evidenzia la presenza di un'altra porzione di cava, in continuità rispetto a quella di proprietà, anch'essa ormai dimessa in quanto derivante dalla medesima attività estrattiva.

La coltivazione sarà condotta prioritariamente per uno sfruttamento del materiale come "pietra ornamentale" da taglio e subordinatamente come inerte per conglomerati cementiti e bituminosi impiegando unicamente mezzi meccanici (escavatore con l'impiego di martelli demolitori).

La falda acquifera profonda si attesta intorno ai 132 m dal p.c. quindi, considerando una quota del sito di 135 m s.l.m. e un approfondimento dell'attività estrattiva di massimo 30 m, si garantisce un franco di sicurezza adeguato alla salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

Lo scavo realizzato sarà di tipo "a fossa" su gradoni discendenti fino al raggiungimento di una profondità massima dal p.c. pari a circa 30 m.; i gradoni avranno una alzata di 10 metri e una pedata di 5 mentre le scarpate avranno un'inclinazione di 70° quelle superiori e 60° quelle inferiori. A tal proposito è stato condotto uno studio di stabilità dei fronti di cava.

La coltivazione avverrà in quattro fasi successive e i lavori, compreso il ripristino ambientale, saranno portati a termine in 18 anni circa, periodo per il quale si richiede la presente autorizzazione.

Il primo lotto prevede la coltivazione dell'area di proprietà già in passato adibita a cava e della

porzione, non ancora sfruttata, immediatamente adiacente ad essa riguardando un'area di estensione complessiva pari a 10.700 mq circa per una profondità media di 15 m.

Si realizzeranno 3 gradoni così da raggiungere la profondità massima di 30 metri dal p.c. (15 m per l'area già sfruttata e 30 m per quella di nuova coltivazione).

Questa prima fase avrà una durata di 5 anni per un volume complessivo di materiale da estrarre pari a circa 208.000 mc al netto di alzate e pedate.

Il secondo lotto si svilupperà su un'area di circa 6.900 mq; tale fase prevede l'asportazione dello strato di terreno vegetale per uno spessore di 50 cm e dei sottostanti primi livelli calcarei per uno spessore di 1,50 m; il materiale sarà temporaneamente stoccato sul confine di proprietà in attesa di essere impiegato per le operazioni di ripristino ambientale.

La seconda fase avrà una durata di 4,3 anni per un volume complessivo di materiale da estrarre pari a circa 155.600 mc al netto di alzate e pedate.

Il terzo lotto si svilupperà su un'area di circa 8000 mq; anche in questa fase si prevede l'asportazione dello strato di terreno vegetale per uno spessore di 50 cm e dei sottostanti primi livelli calcarei per uno spessore di 1.50 m; il materiale sarà temporaneamente stoccato sul confine di proprietà in attesa di essere impiegato per le operazioni di ripristino ambientale.

La terza fase avrà una durata di 4,5 anni per un volume complessivo di materiale da estrarre pari a circa 181.700 mc al netto di alzate e pedate.

Il quarto lotto si svilupperà su un'area di circa 6.900 mq; anche in questa fase si prevede l'asportazione dello strato di terreno vegetale per uno spessore di 50 cm e dei sottostanti primi livelli calcarei per uno spessore di 1,50 m; il materiale sarà temporaneamente stoccato sul confine di proprietà in attesa di essere impiegato per le operazioni di ripristino ambientale.

La quarta fase avrà una durata di 4,3 anni per un volume complessivo di materiale da estrarre pari a circa 155.600 mc al netto di alzate e pedate.

Contestualmente alla coltivazione avverrà il piano di ripristino che prevede un recupero ambientale di tipo agricolo con l'impianto, sul fondo cava e sui gradoni, di alberi di ulivo, mentre sulle scarpate di arbusti ed essenze tipiche della macchia mediterranea.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "D"-valore relativo; sarà pertanto necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica da parte della, Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il popo- nente acquisisce dalla Giunta Regionale l'auto- rizzazione paesaggistica di cui all'art. 5. delle N.T.A."

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade inoltre in zone sog- gette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddi- stinta da una destinazione agricola di tipo E3.

La zona rientra inoltre in un bacino di completa- mento (BV) individuato dal P.R.A.E. ossia un baci- no di estrazione con presenza di cave in attività rica- dente in area vincolata e soggetta a particolari pre- scrizioni. In particolare la relazione generale del P.R.A.E., in riferimento al By, recita che "nell'area ricadente nel Comune di Fasano è consentita la sola escavazione di calcare ornamentale; è possibile

altresì la coltivazione di calcare per inerti fino alle quote di rinvenimento del calcare ornamentale..."

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere un parere favorevole all'in- tervento proposto omissis».

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate diret- tive per la separazione delle attività di dire- zione politica da quelle di gestione ammini- strativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. il;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformi- tà a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e moti- vazioni esposte e riportate in narrativa che' qui si intendono integralmente riportate e tra- scritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Petrale (Lithos) di Calella Stefano, con sede a Fasano in C.da Salamina, s.n.c., per la ripresa e l'ampliamento di una cava di calcare da taglio sita in loc. "Salamina" dell'agro di Fasano (Br) contraddistinta nel NCT al Fg. 87, particelle 106 e 129;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Fasano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2008, n. 23

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento di una cava di calcare in località "Torre Caprariche" in agro del comune di Grottaglie. -Ditta Castelli S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 12144 del 19.10.05 la Ditta Castelli S.r.l., con sede a Massafra in località Canonico, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in

loc. "Torre Caprariche" dell'agro di Grottaglie (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 77, particelle 202-264-265-203-266-267-213-260-261-262-263-214-204-268-269-212-258-259;

- con nota prot. n. 12806 del 08.11.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 10868 del 20.09.06 il comune di Grottaglie comunicava che la documentazione presentata dalla ditta risultava incompleta e pertanto in attesa di tutta la documentazione richiesta il loro parere rimaneva sospeso;
- con nota acquisita al prot. 13861 del 23.11.06 pervenivano a quest'ufficio osservazioni avverse al progetto in oggetto da parte del comitato "Vigiliamo per la Discarica";
- con nota prot. 1666 del 29.01.07 quest'ufficio comunica alla ditta che la pratica viene archiviata in quanto non sono mai pervenute le pubblicazioni di rito previste per legge;
- con nota acquisita al prot. 3170 del 21.02.07 la ditta comunicava che per mero errore materiale le pubblicazioni effettuate nel dicembre 2005 erano state trasmesse al Settore Attività Estrattive invece che al Settore Ecologia e trasmetteva quindi copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazio-

ne in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:<<...omissis.... Si tratta dell'ampliamento di una cava esistente per inerti. L'estensione totale è di circa 3 ettari, la profondità massima sarà di circa 35 m, si svilupperà a fossa. Ricade in zona agricola, ed è in ambito D del PUTT. Esiste un vincolo idrogeologico. L'area interessa marginalmente una zona a macchia mediterranea.
- Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione, la geometria, i volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che non venga usato l'esplosivo per l'abbattimento dei fronti (non è stato fatto uno studio specifico), che la zona caratterizzata dalla presenza della macchia mediterranea sia stralciata dalla zona di sfruttamento e che il progetto di recupero tenga nella dovuta considerazione la presenza del vincolo idrogeologico..... omissis>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Castelli S.r.l., con sede a Massafra in località Canonico, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Torre Caprariche" dell'agro di Grottaglie (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 77, particelle 202-264-265-203-266-267-213-260-261-262-263-214-204-268-269-212-258-259;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Grottaglie;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
